

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XIV LEGISLATURA

---

### Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328)

#### EMENDAMENTI

##### Art. 1.

##### 1.200

###### CANTONI

*Al comma 1, sostituire il capoverso 147-ter con il seguente:*

«Art. 147-ter. - (Elezioni e composizione del consiglio d'amministrazione). - 1. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno un terzo dei membri del consiglio d'amministrazione e del consiglio di sorveglianza deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento dalla Consob».

*Sopprimere il capoverso 14-quater.*

---

##### 1.1

###### D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 147-ter» con il seguente:*

«Art. 147-ter. - (Elezioni e composizione del consiglio di amministrazione). - 1. Le società con capitalizzazione non inferiore alla soglia di cui al comma 6, entro due anni dal raggiungimento di tale soglia, sono tenute ad adeguare i rispettivi statuti in modo da prevedere che i membri del con-

siglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e da individuare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo.

2. Nelle società di cui al comma 1 organizzate secondo il sistema monistico, almeno uno degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, è nominato dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti.

3. Il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile è verificato dal consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla nomina e con periodicità semestrale, ovvero dalla CONSOB in ogni momento qualora ne faccia espressa richiesta almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

4. Nelle società di cui al comma 1 organizzate secondo il sistema ordinario, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti, e deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile. Per la verifica del possesso dei requisiti di indipendenza si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

5. Fermi restando i requisiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce ulteriori requisiti di indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati ai sensi della stessa disposizione per le società organizzate secondo il sistema monistico, ovvero ai sensi del comma 4 per le società organizzate secondo il sistema ordinario. Lo stesso regolamento disciplina il procedimento di verifica del possesso degli stessi da parte del consiglio di amministrazione e, nei casi previsti dalla legge, della CONSOB.

6. Al fine di una graduale estensione dell'obbligo di elezione del consiglio di amministrazione con voto di lista, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi con periodicità triennale, su proposta della CONSOB, è individuata, tenendo conto delle dinamiche di crescita e dell'evoluzione dei mercati finanziari, la soglia minima di capitalizzazione che rende obbligatorio l'adeguamento statutario di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, si assume come soglia minima la capitalizzazione della società a minore capitalizzazione tra quelle ammesse all'indice MIB 30-R alla data del 31 dicembre 2004».

---

## 1.2

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Le società con capitalizzazione non inferiore alla soglia di cui al comma 1-*bis*, entro due anni dal raggiungimento di tale soglia, sono tenute ad adeguare i rispettivi statuti in modo da prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati, e da individuare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo.

1-*bis*. Al fine di una graduale estensione dell'obbligo di elezione del consiglio di amministrazione con voto di lista, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi con cadenza triennale, su proposta della CONSOB, è individuata, tenendo conto delle dinamiche di crescita e dell'evoluzione dei mercati finanziari, la soglia minima di capitalizzazione che rende obbligatorio l'adeguamento statutario di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, si assume come soglia minima la capitalizzazione della società a minore capitalizzazione tra quelle ammesse all'indice MIB 30-R alla data del 31 dicembre 2004».

---

## 1.201

IERVOLINO, DANZI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Le società che rispettino i parametri definiti al comma 1-*bis* sono tenute, entro due anni dal superamento di tali parametri, ad adeguare i rispettivi statuti in modo da prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati, e da individuare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo.

1-*bis*. La Consob, con regolamento da emanarsi in sede di prima applicazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i parametri al superamento dei quali è obbligatorio l'adeguamento statutario di cui al comma 1, tenendo conto delle dinamiche di crescita e dell'evoluzione dei mercati finanziari, della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate a dimensione delle società, degli assetti proprietari, del flottante, e dell'evoluzione dei mercati finanziari».

---

### 1.3

MORO

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina i requisiti minimi per la presentazione delle liste stesse, che debbono corrispondere ad una misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale ovvero ad un numero di presentatori, per lista, di almeno 100 soci».

---

### 1.4

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 1, sostituire le parole: «a un quarantesimo» con le seguenti: «all'1 per cento».*

---

### 1.5

CICCANTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le liste presentate da associazioni di azionisti la quota minima è determinata in misura non superiore a 500 azionisti, qualunque sia la quota di capitale rappresentata».*

---

### 1.6

MORO

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni debbono sempre svolgersi con scrutinio a voto segreto».

---

## 1.8

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, almeno uno degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, è nominato dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti.

3. Il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile è verificato dal consiglio di amministrazione con cadenza semestrale ovvero dalla CONSOB in ogni momento qualora ne faccia espressa richiesta almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

4. Nelle società organizzate secondo il sistema ordinario, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti, e deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile. Per la verifica del possesso dei requisiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

5. Fermi restando i requisiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce ulteriori requisiti di indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati ai sensi della stessa disposizione per le società organizzate secondo il sistema monistico, ovvero ai sensi del comma 4 per le società organizzate secondo il sistema ordinario. Lo stesso regolamento disciplina il procedimento di verifica del possesso degli stessi da parte del consiglio di amministrazione e, nei casi previsti dalla legge, della CONSOB».

---

## 1.9

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», al comma 2, sostituire le parole da: «uno dei membri» fino alla fine del comma con le seguenti: «un terzo dei membri del consiglio di amministrazione deve possedere i requi-*

siti di indipendenza stabiliti con regolamento della CONSOB. Il difetto dei requisiti, certificati dalla CONSOB, determina la decadenza dalla carica».

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo comma.*

---

### **1.10**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è espresso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ovvero almeno due se sono più di sette, e, in caso di numero superiore a dieci, almeno il venti per cento debbono essere espressione della minoranza degli azionisti».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il membro espresso» con le seguenti: «i membri espressi».*

---

### **1.11**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sette membri» con le seguenti: «cinque membri».*

---

### **1.12**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**1.13**

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 147-quater».*

---

**1.14**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, RIPAMONTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-quater», comma 1, sostituire le parole da: «Qualora» fino a: «uno di essi» con le seguenti: «Almeno un membro del consiglio di amministrazione».*

---

**1.15**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 147-quater», comma 1, sostituire le parole: «per i sindaci dall'articolo 148, comma 3» con le seguenti: «con regolamento della CONSOB».*

---

**1.16**

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 147-quinquies» aggiungere il seguente:*

«Art. 147-sexies. - (Procedura per la verifica dei requisiti). – 1. Entro trenta giorni dalla nomina e con periodicità semestrale, il consiglio di amministrazione nei sistemi tradizionale e monistico ovvero il consiglio di gestione nel sistema dualistico, verifica il possesso dei requisiti di legge e statutari in capo ai singoli amministratori e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato.

2. Copia del verbale della riunione in cui il consiglio procede a tale verifica e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti è trasmessa, senza indugio, alla società cui è conferito l'incarico di revisione che, entro trenta giorni, verifica la sussistenza dei requisiti di legge e statutari degli amministratori e ne dà comunicazione alla società, alla CONSOB ovvero alla Banca d'Italia per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

3. Ove la società di revisione accerti l'assenza dei requisiti di legge in capo ai singoli amministratori, entro trenta giorni dal ricevimento del

verbale e della documentazione, ne dà contestuale comunicazione alla società e alla CONSOB ovvero alla Banca d'Italia. L'Autorità di vigilanza competente, ove ne ricorrano i presupposti, entro trenta giorni dalla comunicazione della società di revisione, pronuncia la decadenza.

4. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza, devono essere avviate le procedure per il reintegro dell'organo incompleto».

---

## Art. 2.

### 2.200

Nocco

*Al comma 1, lettera a), il numero 2 è sostituito dai seguenti:*

«2. La Consob stabilisce con regolamento le procedure di voto idonee ad assicurare che uno dei membri effettivi sia eletto dai soci che non detengono il controllo ai sensi dell'articolo 93, ovvero dai rappresentanti dei possessori dei titoli obbligazionari e degli strumenti finanziari emessi dalla società. Se il collegio è formato da più di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non può essere inferiore a due. In caso di mancata elezione dei membri effettivi da parte della minoranza vi provvede il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, entro trenta giorni dallo svolgimento dell'assemblea, scegliendo fra i soggetti aventi i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità di cui ai commi 3 e 4, il sostituto o i sostituti, indicando il membro che assume la veste di Presidente del collegio.

*2bis.* Il presidente del collegio sindacale è scelto fra una terna di professionisti aventi i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità di cui ai commi 3 e 4, indicata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

---

### 2.1

D'AMICO, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «La CONSOB stabilisce con regolamento nuove modalità per l'elezione di» inserire la seguente: «almeno».*

---



## 2.2

DE PETRIS, PASQUINI, D'AMICO, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, MACONI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, comma 2, sostituire le parole: «un membro effettivo» con le seguenti: «membri effettivi».*

---

## 2.300

CANTONI

*Al comma 1, lettera a), numero 2): il comma 2-bis è soppresso.*

---

## 2.201

NOCCO

*Al comma 1, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:*

«3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "comune controllo", sono aggiunte le seguenti: "ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b)"».

---

## 2.3

CASTELLANI, COVIELLO, CAMBURSANO, CAVALLARO

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:

"Art. 148-bis. - (Incompatibilità degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo). – 1. I soggetti che, indipendentemente dal possesso di una partecipazione nel capitale, svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società bancarie o assicurative comunque collegate a società facenti ricorso al capitale di rischio non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le stesse società"».

---

## 2.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 148-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso è impedito a chiunque di*

assumere incarichi in organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, superiori al numero di cinque».

---

## 2.5

CHIUSOLI, TURCI, MACONI, PASQUINI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, DE PETRIS

*Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Segnalazioni ed informazioni inviate ai membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo di gestione da dipendenti o collaboratori dell'impresa, in particolare da dipendenti della struttura operativa dell'impresa preposta al controllo contabile e di gestione, che contribuiscono all'individuazione di irregolarità, frodi e malversazioni sono definite 'comunicazioni protette'. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB stabilisce, con proprio regolamento, le procedure per il recepimento, la verifica ed il trattamento delle comunicazioni protette, secondo i seguenti criteri:

a) l'identità dell'autore della comunicazione è protetta dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) chiunque renda nota l'identità dell'autore della comunicazione protetta è punibile ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) il contenuto della comunicazione protetta, in relazione alla natura, grado ed urgenza della problematica evidenziata deve essere trasmesso entro tre giorni dal ricevimento al presidente del collegio sindacale, al presidente del consiglio di sorveglianza, al presidente del comitato per il controllo di gestione;

d) la comunicazione protetta deve essere firmata nelle seguenti materie: violazioni fiscali; irregolarità contabili; conflitto di interessi; distruzione/falsificazione di documenti aziendali; può essere anonima nei seguenti casi: pericolo per la sanità e la sicurezza pubblica;

e) le società quotate sono tenute a definire procedure interne per vagliare e verificare quanto esposto nelle comunicazioni protette; l'autore della comunicazione protetta che in tale comunicazione fornisca notizie o dati falsi con l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa fino a duecentomila euro"».

---

## 2.202

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori».

---

## 2.203

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, MACONI, CHIUSOLI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società o di una o più società controllate, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società e il tribunale può revocare anche i soli amministratori».

---

## 2.7

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera a), al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il difetto dei requisiti determina la decadenza».*

---

## **2.8**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il difetto dei requisiti previsti per la nomina determina la decadenza dalla carica».*

---

## **2.204**

Nocco

*Al comma 2, è aggiunta infine la seguente lettera:*

«*c-bis*) all'articolo 2399, primo comma, alla lettera c), elidere la virgola fra le parole subordinato ed ovvero».

---

## **2.205**

Nocco

*Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:*

«*c-bis*) all'articolo 2409-ter, è inseguito il seguente comma 4:

"4. Il Ministero della giustizia con apposito regolamento raccomanda i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili"».

---

## **Art. 3.**

## **3.200**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: «del capitale sociale. In questo caso» con le seguenti: «del capitale sociale, ovvero con il voto unanime dei componenti del collegio sindacale. In questi casi».*

---

### 3.2

DE PETRIS, CAMBURSANO, PASQUINI, COVIELLO, CASTELLANI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un quarantesimo» con le seguenti: «l'1 per cento».*

---

### 3.3

CICCANTI

*Al comma 1, punto 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis. All'articolo 2393-bis, secondo comma, dopo le parole: "nello statuto", aggiungere le seguenti: "oppure dalle associazioni di azionisti che rappresentino almeno 500 soci"».

---

## Art. 4.

### 4.1

CICCANTI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«2. All'articolo 142, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "istruzioni di voto." è aggiunto il seguente periodo: "La delega di voto può essere presentata anche tramite il depositario ovvero attraverso procedure informatiche e telematiche".

3. All'articolo 144, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "raccolta di deleghe." è aggiunto il seguente periodo: "A tale fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle associazioni di azionisti maggiormente rappresentative o dei loro coordinamenti nazionali"».

---

#### **4.0.1**

CICCANTI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Deposito accentrato)*

1. All'articolo 85, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "sopra indicata." è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di facilitare la raccolta delle deleghe di voto da parte delle associazioni di azionisti, le predette certificazioni possono essere richieste, emesse e trasmesse in tempo reale anche mediante procedure informatiche e telematiche"».

---

#### **Art. 5.**

##### **5.1**

DE PETRIS, CASTELLANI, PASQUINI, CAMBURSANO, COVIELLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 1, sostituire le parole: «un quarantesimo» con le seguenti: «l'un per cento».*

---

##### **5.2**

CASTELLANI, PASQUINI, DE PETRIS, CAMBURSANO, COVIELLO, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, CAVALLARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», sostituire le parole: «un quarantesimo del capitale sociale» con le seguenti: «un ottantesimo del capitale sociale».*

---

##### **5.200**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», secondo comma, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «cinque giorni».*

---

### 5.7

COVIELLO, CAMBURSANO, PASQUINI, DE PETRIS, CASTELLANI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, CAVALLARO

*Al comma 3, sopprimere le parole: «o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».*

---

### 5.8

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, capoverso «Art. 126-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, purché espressamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea».*

---

## Art. 6.

### 6.1

CASTELLANI, CAMBURSANO, COVIELLO, D'AMICO, BASTIANONI, CAVALLARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Trasparenza delle società cosiddette off-shore*). – 1. Le società italiane o le società estere che controllano società italiane con titoli quotati in Italia o che raccolgono risparmio in Italia, che costituiscono società da esse controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi sede in uno degli Stati aventi regime fiscale privilegiato come individuati dal decreto previsto dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono allegare al proprio bilancio il bilancio delle società costituite nei citati Stati, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane ai sensi della disciplina vigente.

2. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

3. Il bilancio delle società costituite negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, deve essere sottoscritto anche da parte degli organi di amministrazione e di controllo della società italiana controllante o collegata, ed è soggetto a certificazione da parte della società di revisione della stessa società. Il bilancio deve altresì essere accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione contenente una compiuta

illustrazione dei rapporti intercorrenti con la società italiana controllante o collegata.

4. Qualora, a causa di disposizioni normative vigenti negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, non sia possibile ottemperare alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, i bilanci delle società di cui al comma 1 non sono ammessi a certificazione.

5. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e comunque i soggetti che svolgono le stesse funzioni, anche se diversamente qualificati, per conto della società costituita negli Stati aventi regime fiscale privilegiato, di cui al comma 1, nonché i revisori che ne certificano il relativo bilancio, sono soggetti alla stessa disciplina in materia di responsabilità civile, penale e amministrativa dei corrispondenti organi della società italiana controllante o collegata».

---

## 6.2

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – 1. Le società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, prima dell'emissione e del collocamento di strumenti finanziari di qualsiasi tipo tesi alla raccolta e al collocamento del risparmio, devono darne comunicazione e chiedere l'autorizzazione alla CONSOB. Identica procedura è seguita qualora dette società e intermediari finanziari siano intenzionati, anche col consenso dei risparmiatori, a trasferire negli Stati di cui sopra il risparmio raccolto, depositato e investito sul territorio nazionale.

2. Qualsiasi operazione finanziaria sia compiuta in difformità da quanto previsto dal comma 1 è dichiarata nulla. La società che trasgredisce è obbligata a rimborsare ai risparmiatori interessati la somma da essi raccolta aumentata del 33 per cento.

3. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche alle società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1».

---



## 6.200

SODANO TOMMSO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – 1. Le società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, prima dell'emissione e del collocamento di strumenti finanziari di qualsiasi tipo tesi alla raccolta e al collocamento del risparmio, devono darne comunicazione e chiedere l'autorizzazione alla CONSOB. Identica procedura è seguita qualora dette società e intermediari finanziari siano intenzionati, anche col consenso dei risparmiatori, a trasferire negli Stati di cui sopra il risparmio raccolto, depositato e investito sul territorio nazionale.

2. Qualsiasi operazione finanziaria sia compiuta in difformità da quanto previsto dal comma 1 è dichiarata nulla. La società che trasgredisce è obbligata a rimborsare ai risparmiatori interessati la somma da essi raccolta aumentata del 33 per cento.

3. Ad identica procedura di cui ai commi 1 e 2 sono obbligate le società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1».

---

## 6.201

SODANO TOMMSO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – 1. Alle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alle società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, è fatto divieto di raccolta del risparmio sul territorio nazionale e di emissione di qualsiasi strumento di carattere finanziario diretto alla raccolta e all'investimento sotto qualunque forma del risparmio.

2. Identico divieto di cui al comma 1 si applica altresì a società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1».

---

### 6.3

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, COVIELLO, CAMBURSANO

*Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, lettera a), sostituire i numeri da 2) a 4) con i seguenti:*

«2) mancanza di forme di controllo circa la conformità degli atti di cui al numero 1;

3) mancanza di regolamentazione e di controlli sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idonei a proteggere i terzi creditori della società».

---

### 6.4

CASTELLANI, COVIELLO, CAMBURSANO, D'AMICO, CAVALLARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-bis) mancanza di un sistema di regolamentazione e controllo sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idoneo a proteggere i terzi creditori della società».

---

### 6.5

COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, D'AMICO, CAVALLARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) mancanza di un apparato sanzionatorio amministrativo e penale per gli illeciti di falsità nelle comunicazioni sociali;».

---

### 6.6

PASQUINI, DE PETRIS, CAMBURSANO, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, COVIELLO, CASTELLANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) la legislazione del paese ove la società ha sede legale non preveda la persecuzione del reato di false comunicazioni sociali nei confronti degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, nell'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire, per sé

stessi o per altri, un ingiusto profitto, espongono nelle relazioni, nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali, fatti materiali non rispondenti al vero;».

---

## 6.7

TURCI, MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 165-ter», terzo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) mancanza della previsione di adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale;».

---

## 6.202

CANTONI

*Al comma 1, sostituire il capoverso 165-quater con il seguente:*

«Art. 165-quater. - (Obblighi delle società italiane controllanti). – 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con il decreto di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo».

---

## 6.203

CANTONI

*Al comma 1, capoverso 165-quater il comma 2 è soppresso.*

*Al comma 1, capoverso 165-quater il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 3, è trasmesso alla CONSOB».

Conseguentemente al medesimo capoverso 165-*quater* dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5. Coloro che esercitano la revisione sul bilancio della società estera ai sensi del comma 3 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane».

*Al comma 2, capoverso 193-bis, il comma 1 è soppresso.*

---

## 6.9

CHIUSOLI, TURCI, MACONI, PASQUINI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, D'AMICO, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 165-*quater*», comma 2, dopo le parole: «è sottoscritto dagli organi di amministrazione» inserire le seguenti: «e di controllo».*

---

## 6.10

CHIUSOLI, TURCI, MACONI, PASQUINI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, D'AMICO, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 165-*quater*», dopo il quarto comma inserire il seguente:*

«4-*bis*. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera ai sensi del comma 2 e coloro che ne esercitano la revisione ai sensi del comma 4 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane».

---

## 6.11

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TRUCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 165-*sexies*», dopo il primo comma inserire il seguente:*

«1-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora le informazioni contenute nella relazione prevista dal comma 1 siano erranee o incomplete, coloro che l'hanno sottoscritta sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 5.164 a euro 516.457».

---

**6.0.2**

MORO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifica alla legge 3 aprile 2001, n. 142,  
in materia di società cooperative)*

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è sostituito dal seguente:

"3. Per esigenze organizzative e in relazione alla situazione del mercato, l'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire nei confronti del socio, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto sia di lavoro, in forma subordinata o autonoma, sia in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi ed eventualmente di lavoro in qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte"».

---

**Art. 7.**

**7.200**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.201**

BOSCETTO, GRILLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.202**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BASSANINI, AMATO, MARINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.203**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.204**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. - (*Operazioni con parti correlate*). – 1. Dopo l'articolo 2391-bis del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2391-ter. - (*Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate*). – Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a cinquecentomila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel loro capitale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione o di consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale assunto all'unanimità.

Gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero in mancanza di essa o in base ad autorizzazione deliberata senza l'osservanza delle prescritte condizioni, possono essere impugnati dai sindaci, dagli amministratori che non abbiano concorso a compierli, nonché dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, l'1 per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 5 per cento nelle altre. L'impugnazione può essere proposta

nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato compiuto l'atto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378".

2. All'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "articoli 2388", è inserita la seguente: "2391-*ter*,".

3. All'articolo 2409-*noviesdecies*, primo comma, del codice civile, dopo la parola: "2391," è inserita la seguente: "2391-*ter*,".

4. All'articolo 2428, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"2-*bis*) le operazioni con parti correlate autorizzate nel corso dell'esercizio a norma dell'articolo 2391-*ter*, primo comma;"».

---

## 7.205

BASSANINI, AMATO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. – *I*. Il comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

"3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, si applica la disposizione dell'articolo 12, comma 3"».

---

## 7.206

BOSCETTO, GRILLO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. – *I*. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti la partecipazione di controllo nel capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee delle Società bancarie conferitarie. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di

voto. Tale disposizione non si applica alle fondazioni di cui al successivo comma 3-*bis*».

---

### **7.0.100**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, MACONI, CHIUSOLI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7.**

*(Operazioni con parti correlate)*

1. Dopo l'articolo 2391-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2391-*ter*. - *(Limiti di valore per il compimento di operazioni con parti correlate)*. – Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, di valore complessivo superiore a duecentocinquantamila euro nel corso di ciascun esercizio sociale, con chiunque eserciti su di esse un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga presso di esse funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero con le società controllate dai predetti soggetti, a meno di espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione o di consiglio di gestione, deliberata senza la partecipazione del soggetto interessato e previo parere favorevole del collegio sindacale.

Sono nulli gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero quando essa manchi o sia stata deliberata senza l'osservanza ivi prevista.

2. All'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "articoli 2388", è inserita la seguente: "2391-*ter*,".

3. All'articolo 2409-*noviesdecies*, primo comma, del codice civile, dopo la parola: "2391," è inserita la seguente: "2391-*ter*,".

4. In caso di inosservanza dell'articolo 2931-*ter*, del codice civile, introdotto dal comma 1, si applica l'articolo 2384, secondo comma del codice civile».

---



**Art. 8.**

**8.200**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*L'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

**«Art. 8.**

*(Concessione di credito in favore di azionisti  
e obbligazioni degli esponenti bancari)*

1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la concessione di credito in favore di:

a) soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella banca;

b) soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti la stessa banca;

c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca, indipendentemente dal possesso di una partecipazione nel capitale;

d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4-bis. I limiti di cui al comma 4 sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e, ove esista, alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito.

4-ter. La Banca d'Italia, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie.";

b) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

"4-quater. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di ammini-

strazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.

*4-quinquies.* I possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti medesimi, ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19.

*4-sexies.* Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari comunicano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità da questa stabilite, le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano, da esse ricevute in pegno a garanzia di crediti da loro concessi".

2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis.* Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate";

*b)* al comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 2 e *2-bis*".

3. Dopo l'articolo 139 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 139-*bis.* - (*Violazione del limite al pegno di partecipazioni bancarie*). - *1.* L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 53, comma

4-*septies*, è punita con una sanzione amministrativa di importo pari al valore della partecipazione data in pegno oltre la misura massima ivi indicata. L'importo è computato con riferimento al valore che la partecipazione aveva al momento in cui è stato costituito il pegno".

4. All'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: "53" sono inserite le seguenti: ", commi da 1 a 4 e 4-*octies*"».

---

### 8.201

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) al comma 4, primo periodo, le parole: "una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo" sono sostituite dalle seguenti: ", direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di esse, possedendovi o meno una partecipazione nel capitale; in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo; nonché in favore di soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti il controllo della stessa banca,";

a-bis) al comma 47, secondo periodo, dopo le parole: "al patrimonio della banca e" sono inserite le seguenti: ", ove esista,";

a-ter) al comma 4, terzo periodo, le parole: "chi detiene una partecipazione rilevante, relativi" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti indicati al primo periodo, in relazione"».

---

### 8.202

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI

*Al comma 1, alla lettera a), comma 4, e alla lettera b), comma 4-quater, sopprimere le seguenti parole: «in conformità alle deliberazioni del CICR».*

---

### 8.3

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso «4», sostituire le parole: «, in conformità alle deliberazioni del CICR» con le seguenti: «entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 4-ter, sopprimere le parole: «, in conformità alle deliberazioni del CICR,».*

---

### 8.203

ZANDA, COVIELLO, CASTELLANI

*Al comma 1, lettera a), dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano per oggetto o per effetto il controllo della stessa banca;».*

---

### 8.204

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 4-quater.*

---

### 8.300

CASTELLANI, D'AMICO, COVIELLO, CAMBURSANO, CAVALLARO

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 4-quater, sono aggiunti i seguenti:*

*"4-quinquies. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei limiti a tal fine indicati dalla Banca d'Italia, in conformità a deliberazioni del CICR, a garanzia della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e della neutralità dell'efficienza allocativa. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente pe-*

riodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione del presente comma si considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.

*4-sexies.* La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma *4-quater* solo in relazione a specifiche motivate esigenze di tutela della sana e prudente gestione e di garanzia della efficienza allocativa, e in presenza di idonea garanzia ipotecaria.

*4-septies.* Il limite di cui al comma *4-sexies* non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V, nè alle obbligazioni garantite da ipoteche.

*4-octies.* I possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti medesimi, ai limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR.

*4-novies.* Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari comunicano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità da questa stabilite, le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano, da esse ricevute in pegno a garanzia di crediti da loro concessi"».

---

### **8.0.100**

PASSIGLI, DINI, BRUTTI Massimo, TREU, MORANDO, GIARRETTA, MANZELLA, CREMA, CANTONI, ZANCAN, MALABARBA, MARINO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Concessione di credito in favore di azionisti di società editrici di mezzi di informazione)*

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nella proprietà dei mezzi di informazione è fatto divieto agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari italiani e stranieri di concedere prestiti a fronte di pe-

gno di azioni, obbligazioni convertibili, opzioni o altri strumenti atti a consentire la partecipazione al capitale sociale di società aventi come prevalente oggetto sociale l'edizione di quotidiani o periodici, o di emittenti radiotelevisive nazionali, o di società loro controllanti, o di società da esse controllate o ad esse collegate.

2. È del pari fatto divieto agli istituti di credito e agli intermediari finanziari italiani o stranieri di erogare prestiti in assenza di garanzie, o quando i beni dati in garanzia siano stati acquistati con disponibilità finanziarie concesse da altri intermediari in violazione del comma precedente, o a fronte di garanzie non prestate contestualmente all'accensione del prestito o insufficienti secondo prudenziali *standards* bancari.

3. Nel caso di operazioni di prestito in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge il diritto di voto delle azioni o obbligazioni correlate o risultanti da tali operazioni è sospeso fino alla completa estinzione dei prestiti concessi. L'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, ai sensi delle competenze assegnategli dalla legge 31 luglio 1997 n. 249, decide sulle eventuali controversie relative alla identificazione delle azioni o obbligazioni correlate ai prestiti concessi.

4. In caso di violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni commina all'intermediario finanziario responsabile della violazione una sanzione pari all'importo del prestito concesso.

---

### **8.0.101**

PASSIGLI, MALABARBA, CREMA, MANZELLA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Concessione di credito in favore di azionisti di istituti di credito o società di intermediazione finanziaria)*

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nella proprietà e nei processi di trasformazione del sistema del credito è fatto divieto agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari italiani e stranieri di concedere prestiti a fronte di pegno di azioni, obbligazioni convertibili, opzioni o altri strumenti atti a consentire la partecipazione al capitale sociale di istituti di credito o di intermediazione finanziaria, o di società loro controllanti, o di società da esse controllate o ad esse collegate.

2. È del pari fatto divieto agli istituti di credito e agli intermediari finanziari italiani o stranieri di erogare prestiti in assenza di garanzie, o quando i beni dati in garanzia siano stati acquistati con disponibilità finanziarie concesse da altri intermediari in violazione del comma precedente, o a fronte di garanzie non prestate contestualmente all'accensione del prestito o insufficienti secondo prudenziali *standards* bancari.

3. Nel caso di operazioni di prestito in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge il diritto di voto delle azioni o obbligazioni correlate o risultanti da tali operazioni è sospeso fino alla completa estinzione dei prestiti concessi. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato decide sulle eventuali controversie relative alla identificazione delle azioni o obbligazioni correlate ai prestiti concessi.

4. In caso di violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato commina all'intermediario finanziario responsabile della violazione una sanzione pari all'importo del prestito concesso.

---

## Art. 9.

### 9.2

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) salvaguardia dell'interesse dei risparmiatori e dell'integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei comportamenti nelle gestioni del risparmio».

---

### 9.200

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, alla lettera a) e alla lettera b), sostituire la parola: «titoli» con le seguenti: «prodotti finanziari».*

---

**9.201**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al comma 9, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «previsione del limite per l'impiego» con le seguenti: «divieto di impiego».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: «, in misura non superiore» fino alla fine della lettera.*

---

**9.202**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al comma 9, comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**9.203**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, alla lettera f) sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli OICR».*

---

**9.10**

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «d'intesa con la Banca d'Italia per quanto riguarda gli OICR» con le seguenti: «che, per le assicurazioni, lo esercita sentito l'ISVAP».*

---

**9.204**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, alla lettera h) sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con la Banca d'Italia».*

---



## 9.11

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «d'intesa con la Banca d'Italia» con le seguenti: «che per le assicurazioni, lo esercita sentito l'ISVAP».*

---

## Art. 10.

### 10.200

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, MACONI, CHIUSOLI

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* La CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia, stabilisce disposizioni volte a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nella prestazione dei servizi d'investimento. A questo fine, essa prescrive che i diversi servizi d'investimento siano prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, determinando criteri organizzativi volti ad assicurare la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura. la gestione del portafoglio dei prodotti finanziari di proprietà della banca o dell'intermediario deve essere comunque attribuita a un'apposita unità organizzativa»;

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) dopo l'articolo 190 è inserito il seguente:*

*"Art. 190-bis. - (Sanzioni per l'inosservanza delle norme sulla separazione organizzativa). – 1. i soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla CONSOB, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro nonchè, nei casi più gravi, con la sospensione da quindici a sessanta giorni, o con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento. La revoca è disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della CONSOB, sentita, per le banche, la Banca d'Italia.*

*2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 190, commi 3 e 4"».*

---

## Art. 11.

### 11.3

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, D'AMICO, BASTIANONI, CAVALLARO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

"Il limite di cui al primo comma è riferito alla somma delle obbligazioni e degli altri titoli di debito emessi dalla società unitamente alle garanzie prestate dalla società medesima per obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società controllate o collegate, anche indirettamente, dalla società o dallo stesso soggetto che controlla detta società. Lo stesso limite si applica in relazione alle emissioni obbligazionarie di società estere nel mercato italiano.

Le società quotate nei mercati regolamentati che emettono obbligazioni in eccedenza rispetto al limite di cui al primo comma sono tenute a darne contestuale comunicazione alla CONSOB e a farne menzione nel prospetto. L'omissione di tale comunicazione è punita dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro".».

---

### 11.200

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, MACONI, CHIUSOLI, DE PETRIS

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

### 11.201

SAMBIN

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo"».

---

### **11.202**

Nocco

*Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo"».

---

### **11.203**

D'IPPOLITO

*Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo"».

---

### **11.204**

DE PETRIS, PASQUINI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

#### **"Art. 100-bis.**

*(Successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali)*

1. Qualora gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati presso i soli investitori professionali in Italia, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), o anche all'estero, siano ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è prescritta la consegna di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente. Ove non siano stati osservati gli obblighi previsti dal precedente pe-

riodo, l'acquirente può chiedere l'annullamento del contratto, unitamente al risarcimento del danno subito.

2. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione e in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, ove la successiva circolazione avvenga in Italia presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del presente testo unico.

3. La CONSOB, con il regolamento previsto dal comma 1, emana le disposizioni di attuazione e può determinare i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dei commi 1 e 2"».

---

## 11.18

CAMBURSANO, DE PETRIS, PASQUINI, COVIELLO, CASTELLANI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, BASTIANONI, CAVALLARO

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

### **"Art. 100-bis.**

*(Limiti alla circolazione e garanzia dei titoli di debito)*

1. Le obbligazioni o altri titoli di debito destinati alla sottoscrizione da parte di investitori professionali sottoposti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, devono essere conservati nel patrimonio dei predetti soggetti per un periodo non inferiore ad un anno. Trascorso tale termine, la eventuale cessione delle obbligazioni o degli altri titoli di debito a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è in ogni caso subordinata alla emissione di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente. Ove non siano stati osservati gli obblighi previsti dal presente comma, la relativa cessione è nulla. La nullità può essere rilevata dall'acquirente o dalle associazioni dei consumatori, i quali possono proporre l'azione di accertamento della nullità e chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

2. Gli investitori di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere della solvenza dell'emittente, nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente qualora abbiano trasferito le obbligazioni o gli altri titoli di debito prima della scadenza del termine di un anno ovvero se, al momento in cui è avvenuto il trasferimento, erano a conoscenza dell'insolvenza dell'emittente.

3. I limiti di cui al presente articolo si applicano anche alla sottoscrizione e all'acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito emessi in altri ordinamenti"».

---

## **11.205**

CANTONI

*Al comma 2, lettera c) nel capoverso 100-bis, comma 1, dopo le parole: «prodotti finanziari» sono inserite le parole: «non rappresentativi del capitale di rischio».*

---

## **11.20**

CASTELLANI, CAMBURSANO, COVIELLO, D'AMICO, BASTIANONI, CAVALLARO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Alle società quotate nei mercati regolamentati che intendano emettere titoli di debito ai quali sia stato assegnato un giudizio di *rating* è fatto obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità, che può disporre la menzione di tale giudizio nei prospetti informativi».

---

## **11.23**

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

*Al comma 3, sostituire il comma 1 del capoverso «Art. 25» con il seguente:*

«Art. 25-bis. - (*Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione*). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, sentito l'ISVAP, ai prodotti di ramo terzo emessi da imprese di assicurazioni».

---

## 11.25

D'AMICO, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

*Al comma 3, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».*

---

## Art. 12.

### 12.2

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

*Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole» con le seguenti: «, individuando altresì i soggetti che in ogni caso devono considerarsi responsabili della veridicità e della completezza delle informazioni rispettivamente fornite, a seconda dei casi, dall'emittente, dall'offerente, dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, il garante».*

---

## Art. 13.

### 13.200

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

*Al comma 1, sostituire la parola: «medio» con la seguente: «annuo».*

*Conseguentemente, nella rubrica, dell'articolo, sostituire la parola: «medio» con la seguente: «annuo».*

---

**Art. 14.**

**14.200**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 14.**

*(Depositi giacenti presso le banche)*

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:

"Art. 120-bis. - *(Depositi giacenti presso le banche)*. – 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per venti anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi per i rapporti costituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i rapporti già in essere a tale data, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto.

5. Qualora nel termine di novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 4 la banca non riceva notizie dalle persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, essa trasferisce le somme ed i beni relativi ai contratti di cui al comma 1, entro sei mesi dal compimento dell'anno solare in cui si è maturato il predetto termine, presso la

Banca d'Italia, che ne cura la custodia nella forma di deposito fruttifero al tasso di interesse di mercato.

6. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 5 presso la Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data del trasferimento.

7. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 6 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati. Esse sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo"».

---

## 14.201

PETERLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 14.

*(Depositi giacenti presso le banche)*

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

### "Capo I-bis.

*(Depositi giacenti presso le banche)*

Art. 120-bis. - *(Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti)*. – 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di



terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 120-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

---

## 14.2

D'AMICO, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, CAVALLARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 14.

*(Diritti dei titolari di depositi giacenti presso le banche)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 120-*bis* (*Imprescrittibilità dei diritti dei depositanti*).

1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli e dei beni custoditi in cassette di sicurezza non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare alla banca le generalità degli eredi beneficiari dei beni depositati e di informare la stessa su ogni variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate.

3. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati e dei beni custoditi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca, quest'ultima invia un avviso all'intestatario del deposito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Qualora nei novanta giorni successivi all'invio dell'avviso di cui al comma 3 la banca non riceva notizie dall'intestatario del deposito, essa provvede a contattare, con le medesime modalità di cui al comma precedente, le persone indicate come eredi beneficiari nel contratto di deposito, segnalando loro l'esistenza del rapporto".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 120-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, trovano applicazione anche ai contratti di deposito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 14.3

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, DE PETRIS, FRANCO PAOLO, IZZO, MORO, IERVOLINO, MONTI, GRILLOTTI, VANZO, KOFLER, TONINI, TRAVAGLIA, GUBERT

*Al comma 1, capoverso* «Art. 120-*bis*», premettere il seguente articolo:

«Art. 120-*bis*. - (*Registrazione delle generalità degli eredi beneficiari di depositi presso banche e imprese di investimento*). – 1. Tutte le imprese di investimento e le banche, al momento della stipulazione di un contratto, sono obbligate a registrare le generalità e il recapito degli eredi beneficiari degli intestatari dei depositi di ogni natura oppure di persone di fiducia, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l'esistenza del deposito in caso di irreperibilità o di morte del titolare.

2. Il depositante ha l'obbligo di comunicare le generalità e il recapito degli eredi beneficiari dei beni depositati oppure delle persone di fiducia di cui al comma 1 e di informare l'impresa di investimento o la banca su ogni eventuale variazione, anche riguardante il domicilio o il recapito delle persone interessate».

---

### 14.4

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, capoverso* «Art. 120-*bis*», *comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* «nonché ai contratti di deposito titoli».

---

### 14.5

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO PAOLO, IZZO, MORO, TRAVAGLIA, IERVOLINO, MONTI, DE PETRIS, GRILLOTTI, KOFLER, VANZO, GUBERT, TONINI

*Al comma 1, capoverso* «Art. 120-*bis*», *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, o non siano state ottenute le informazioni richieste,

la banca o l'impresa di investimento provvedono a contattare la persona o le persone indicate come eredi beneficiari o le persone di fiducia indicate nel contratto di deposito. Qualora, sulla base delle informazioni ottenute, venga accertata la sussistenza del diritto alla successione, l'impresa di investimento o la banca provvedono a rendere effettiva la titolarità del deposito in capo agli aventi diritto».

---

#### 14.6

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO PAOLO, IZZO, MORO, VANZO, IERVOLINO, TRAVAGLIA, MONTI, GRILLOTTI, DE PETRIS, GUBERT, KOFLER, TONINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», al comma 5 sostituire le parole: «Ove, dai Certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell'intestatario» con le seguenti: «In caso di mancata risposta o di documentazione incompleta».*

---

#### 14.7

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sopprimere il comma 9.*

---

#### 14.10

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Nessuna spesa relativa alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3 possono essere addebitata al titolare del conto».*

---

#### 14.11

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.*

---

**14.13**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.*

---

**14.15**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».*

---

**14.17**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».*

---

**14.18**

DE PETRIS, TURCI, COVIELLO, MACONI, CAMBURSANO, PASQUINI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 120-bis», aggiungere il seguente:*

«Art. 120-ter. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti deposito titoli e di cassette di sicurezza, richiedono all’ intestatario se intendono indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme, dei titoli e dei valori depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. Entro il 31 gennaio 2006, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente, di deposito titoli e di cassette di sicurezza, esistenti alla data del 31 dicembre

2005, se intendono indicare le generalità e i relativi recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito e delle cassette giacenti ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con propria circolare, definisce i criteri e modalità per l'integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo, nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine».

---

#### **14.19**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, MEDRINI, MICHELINI, FRANCO PAOLO, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

*Al capoverso «Art. 120-ter», comma 4, sostituire le parole: «allo Stato» con le seguenti: «al comune di ultima residenza».*

---

#### **14.20**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO PAOLO, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, sopprimere le parole da: «Esse sono destinate» fino a: «decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».*

---

#### **14.22**

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «, per metà» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori».*

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 120-quater», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**14.26**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO Paolo, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», sopprimere il comma 5.*

---

**14.27**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO Paolo, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

*Al capoverso «Art. 120-quater», comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7» con le seguenti: «120-0 e 120-bis».*

---

**14.300**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO Paolo, MORO, VANZO, MONTI, GRILLOTTI, TONINI, IERVOLINO, GUBERT, TRAVAGLIA, IZZO, DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 120-quinquies».*

---

**14.30**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO Paolo, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

*Dopo il capoverso «Art. 120-quinquies», inserire il seguente ulteriore capoverso:*

*«Art. 120-sexies. - (Sanzioni). – 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo del valore del deposito risultante all'atto della sua rilevazione».*

---

## 14.29

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, MICHELINI, FRANCO PAOLO, MORO, IERVOLINO, GRILLOTTI, KOFLER, IZZO, VANZO, TRAVAGLIA, MONTI, DE PETRIS, GUBERT, TONINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «allo Stato» con le seguenti: «al comune di ultima residenza».*

---

## 14.0.1

DE PETRIS, CAMBURSANO, MACONI, CASTELLANI, PASQUINI, COVIELLO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

### «Art. 14-bis.

*(Tutela preventiva del risparmio)*

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

"Art. 24-bis. - (*Obblighi dei promotori finanziari e dei soggetti preposti ai servizi di assistenza agli investimenti*). – 1. Al fine della tutela preventiva del risparmio, il promotore finanziario o i dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti:

*a)* consegnano all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

*b)* chiedono all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

*c)* illustrano all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

*d)* per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

*e)* per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento; qualora sia la banca, illustrano per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, segnalando il conflitto di interesse;

*f)* raccolgono per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

*g)* per singoli titoli obbligazionari o azionari, forniscono copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili;

*h)* per strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, illustrano per iscritto le caratteristiche di questi strumenti e prodotti e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliano al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una parte limitata del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

*i)* consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

*l)* consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

*m)* se dipendenti di banca, non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

*n)* a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, informano per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1"».



### 14.0.3

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA, CAMBURSANO, D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

*(Tutela preventiva del risparmio)*

1. A fini di tutela preventiva del risparmio, i promotori finanziari e i dipendenti di soggetti abilitati al servizio di collocamento, nonché i dipendenti e i collaboratori di imprese di assicurazione, nel collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento nell'ambito delle attività riservate al soggetto per conto del quale operano:

a) consegnano all'investitore, prima della conclusione del contratto e in ogni caso di variazione dei dati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato o dall'impresa di assicurazione da cui risultino i propri elementi identificativi;

b) chiedono al risparmiatore di fornire, mediante apposita dichiarazione scritta o su supporto durevole, elementi utili per valutare la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, la sua propensione al rischio; in tale dichiarazione, il risparmiatore indica i suoi obiettivi di investimento, in particolare se l'investimento che intende realizzare deve soddisfare esigenze primarie quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale;

c) illustrano al risparmiatore per iscritto o mediante supporto durevole, in modo chiaro ed esauriente, prima dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari o della conclusione del contratto, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto o mediante supporto durevole l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto, o mediante supporto durevole, l'investitore sull'identità del soggetto che cura il collocamento;

f) conservano prova documentale delle istruzioni impartite dall'investitore;

g) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

h) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

*i)* non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

*l)* all'atto dell'investimento, comunicano all'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, la soglia di perdita massima, anche di breve periodo, individuata dal soggetto per conto del quale operano, al raggiungimento della quale informano tempestivamente l'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, sull'andamento del prodotto finanziario, o del servizio di gestione, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse.

2. I soggetti abilitati e le imprese di assicurazione provvedono agli atti di indirizzo e di coordinamento e ai necessari adempimenti per l'attuazione del presente articolo e sono responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dai soggetti di cui al comma 1, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale».

---

#### **14.0.2**

CAMBURSANO, DE PETRIS, TURCI, COVIELLO, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, CAVALLARO

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Statuto dei diritti dei risparmiatori)*

1. Al fine di tutelare i risparmiatori e gli investitori, a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni sui mercati finanziari, è fatto obbligo ai promotori finanziari e ai dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti di:

*a)* consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

*b)* chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

*c)* illustrare all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o

del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

*d)* informare per iscritto l'investitore dei costi da sostenere nelle ipotesi di investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti, qualora sia necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza di liquidazione anticipata;

*e)* informare per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento, nelle ipotesi di acquisto di azioni o obbligazioni; qualora sia la banca, illustrare per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, e segnalando il conflitto di interesse;

*f)* raccogliere per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

*g)* fornire copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili per singoli titoli obbligazionari o azionari;

*h)* illustrare per iscritto le caratteristiche di strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliare al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una sola parte del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

*i)* consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

*l)* consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

*m)* informare per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1».

**14.0.4**

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA,  
GARRAFFA

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Statuto dei diritti dei risparmiatori)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante lo Statuto dei diritti dei risparmiatori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i diritti dei risparmiatori, e le modalità del loro esercizio, nei confronti delle banche e degli altri operatori ed intermediari finanziari;

b) stabilire principi e regole in materia di offerta dei servizi, di trasparenza delle condizioni, di forma e di contenuto minimo dei contratti;

c) stabilire principi e regole in materia di sollecitazione da parte dei risparmiatori e delle loro organizzazioni rappresentative, degli interventi di controllo e di tutela da parte delle Autorità di sistema».

---

**14.0.200**

PETERLINI

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Norme transitorie per i depositi in essere giacenti presso le banche)*

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

**"Capo I-ter.**

*(Norme transitorie per i depositi in essere giacenti presso le banche)*

Art. 120-sexies. – *(Norme transitorie per i depositi in essere all'entrata in vigore della presente legge).* – 1. Per i contratti stipulati e per i valori giacenti presso le banche antecedente l'entrata in vigore della presente legge si applica la seguente procedura:

a) Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese di investimento e le banche sono obbligate a richiedere

a tutti i clienti intestatari di depositi informazioni circa le generalità dei propri eredi beneficiari di procedere secondo le procedure di cui al capoverso 120-*bis*;

*b)* Per i clienti intestatari irreperibili e che per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non abbiano compiuto operazioni ad iniziativa propria o di terzi da loro delegati, esclusa la banca stessa, la banca nuovamente informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati;

*c)* Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui alla lettera *b)*, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato;

*d)* Ove dai certificati rilasciati a norma della lettera *c)* risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dalla lettera *b)*, la banca procede nuovamente a norma della medesima lettera *b)*;

*e)* Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma delle lettere *b)* e *d)* si procede secondo le disposizioni di cui al capoverso art. 120-*bis*;

*f)* Ove, dai certificati rilasciati a norma della lettera *c)*, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta;

*g)* Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi della lettera *b)*, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi della lettera *f)* non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito;

*h)* L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dalla lettera *f)*, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente sol-

tanto i dati indicati nella lettera *g*), entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella *Gazzetta Ufficiale* nonchè su due quotidiani di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;

*i*) Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi delle lettere *g*) e *h*). La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma;

*l*) Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dalle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*) sono addebitate all'intestatario del deposito, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze comunque non superiore al valore del deposito. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime;

*m*) Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui alle lettere *b*) e *i*);

*ma*) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente sia verificata la condizione prevista dalla lettera *b*);

*mb*) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

*mc*) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dalle lettere *f*);

*md*) valore complessivo dei depositi giacenti di cui alle lettere *b*) e *i*) e valore complessivo dei depositi di cui al punto 3), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli;

*n*) La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nella lettera *m*).

2. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui al comma 1, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato e trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali.

3. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

4. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

5. Le somme che non siano state rivendicate entro 10 anni sono devolute al Comune di ultima residenza, compresi gli interessi maturati».

---

## Art. 15.

### 15.1

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) All'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile e di chiunque appaia informato sui fatti"».

---

### 15.2

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) All'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio dei servizi d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché dei servizi indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

---

### 15.3

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «e rispettano il principio» fino a: «espressamente impartite dall'investitore» con le seguenti: «e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, all'esperienza della clientela e alla frequenza delle operazioni, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione dei portafogli d'investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di questi e la propensione del cliente al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis). All'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

---

### 15.4

TURCI, MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA, DE PETRIS

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis). All'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

---

### 15.5

CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, BASTIANONI, CAVALLARO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla



CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

---

### **15.200**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis). All'articolo 94, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"L'informativa resa disponibile al pubblico deve essere chiara, tempestiva e completa. Nel contratto e nel prospetto informativo devono risultare in evidenza le condizioni economiche, i profili di rischio, le prospettive di rischio e i costi a carico dell'investitore. In corso di contratto, l'investitore deve essere messo nelle condizioni di verificare agevolmente l'andamento dell'investimento effettuato, in relazione ai rendimenti e ai costi, e di avvalersi della facoltà di tempestivo recesso"».

---

### **15.201**

LATORRE

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis). All'articolo 94 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis). Al fine di rendere nota la percezione da parte dei clienti della qualità dei prodotti e servizi offerti dall'emittente, il prospetto contiene la misurazione della soddisfazione del cliente espressa attraverso indici di *customer satisfaction* elaborati da società di rilevazione iscritte all'elenco di cui al successivo periodo. Presso la CONSOB è istituito l'Elenco delle società di rilevazione di *customer satisfaction*. La CONSOB entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge può con regolamento stabilire che:

a) le società quotate in borsa individuino la società di rilevazione di cui avvalersi all'interno dell'Elenco delle società di rilevazione di *customer satisfaction* e ne diano comunicazione alla Consob;

b) le società di rilevazione possano svolgere la loro attività presso la medesima società quotata in borsa per un periodo massimo di tre anni consecutivi. Trascorso tale periodo, le società di rilevazione non possono ricevere ulteriori incarichi dalla medesima società per il successivo triennio"».

---

### 15.202

CANTONI

*Al comma 1 alla lettere g) sopprimere il numero 1); sopprimere la lettera h);*

*alla lettera m), capoverso «art. 124-ter» le parole: «vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazioni» sono soppresse.*

---

### 15.203

PASQUINI, TURCI, MACONI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, lettera h), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*«2-bis. Al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

*"c-ter. richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a)"».*

---

### 15.14

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI

*Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 3) con il seguente:*

*«3) Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. I poteri previsti dalle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipino ad un patto previsto dall'articolo 122"».*

---

### 15.15

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 117-bis», comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 113» con le seguenti: «del presente capo».*

---

## 15.204

BONAVITA

*Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso «Art. 117-ter» con il seguente:*

### **«Art. 117-ter.**

*(Disposizioni in materia di finanza etica)*

1. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia e previa consultazione con le associazioni rappresentative della finanza etica, determina con regolamento da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche delle emissioni che consentano di qualificare come etico l'investimento nei relativi titoli quotati nel mercato regolamentato. Il regolamento è ispirato ai seguenti criteri:

- a) favorire la diffusione della finanza etica e solidale come possibile strumento aggiuntivo di sviluppo;
- b) riconoscere l'importanza delle iniziative di finanza etica e solidale ai fini delle politiche di inclusione economica e sociale;
- c) incoraggiare l'azione degli operatori della finanza etica e solidale;
- d) sensibilizzare l'opinione pubblica sulle esperienze di finanza etica e solidale, quale strumento di lotta alla povertà;
- e) distinguere con il contributo delle associazioni tra finanza etica e fondi socialmente responsabili o di finanza caritatevole che non possono essere denominati finanza etica.

2. Per i fini di cui al comma 1, la CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia tiene prioritariamente in considerazione, oltre che l'integrale applicazione, da parte delle società emittenti, dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria, l'adozione, da parte delle medesime società, di sistemi di certificazione di processo o di prodotto ispirati a criteri di sostenibilità ambientale e fondati sui più avanzati *standard* comunitari e internazionali elaborati in materia di responsabilità sociale d'impresa.

3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia negli ambiti di propria competenza, vigila affinché la qualificazione etica riferita agli investimenti effettuati in società quotate nei mercati regolamentati sia utilizzata nelle comunicazioni rivolte al pubblico solo qualora le società emittenti abbiano i requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1.

4. L'utilizzo della qualificazione etica in contrasto con le norme dei commi 1, 2 e 3 comporta il divieto assoluto di emissione di titoli e, in difetto, la loro restituzione con gli interessi legali ai sottoscrittori, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica da parte della CONSOB e inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli amministratori tra 10.000 e 300.000 euro e la classificazione dell'atto come reato di falsa comunicazione sociale.

5. Viene costituito presso la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, un "Osservatorio nazionale per la finanza eticamente orientata" a cui par-

tecipano i rappresentanti delle associazioni della finanza etica e solidale che assolve compiti di studio ed analisi e di consultazione, previsti al comma 1. Gli oneri per il suo funzionamento sono posti a carico della CONSOB"».

---

## 15.205

CANTONI

*Al comma 1, lettera m) sostituire i capoversi «Art. 124-bis» e «Art. 124-ter» con i seguenti:*

*«Art. 124-bis – (Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento). – 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalle società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori informazioni sulla adesione a codici di comportamento da queste promossi e sulla osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.*

*Art. 124-ter. – (Vigilanza sull'informazione relativa ai codici di comportamento). – 1. Le società di gestione di mercati regolamentati e le associazioni di categoria degli operatori, ciascuna in relazione ai codici da essa promossi, sulla base delle informazioni diffuse dagli aderenti vigilano sull'applicazione delle regole contenute nei codici stessi ed irrogano le sanzioni da questi necessariamente previste in caso di violazione.*

*2. Il provvedimento sanzionatorio è comunque pubblicato, a spese della società sanzionata, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale».*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 35.*

---

## 15.17

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 154-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «da comunicare all'assemblea».*

---

**15.18**

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, BASTIANONI, CAVALLARO

*Al comma 1, lettera n), dopo l'articolo 154-bis inserire il seguente:*

**«Art. 154-ter.**

*(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti ritorsivi nei confronti dei dipendenti)*

1. Dopo l'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante: "Norme sui licenziamenti individuali", è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. 1. Il licenziamento è in ogni caso nullo se indotto da rifiuto del dipendente alla commissione o omissione di atti che avrebbero determinato o concorso a determinare una violazione di leggi o di atti regolamentari.

2. È altresì nullo qualsiasi provvedimento disciplinare indotto dai comportamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dirigenti"».

---

**15.206**

PASQUINI, TURCI, MACONI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire il seguente:*

«n-bis) All'articolo 187-terdecies, comma 1 le parole: «ai sensi dell'articolo 195» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 187-septies».

---

**15.207**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

«Art. 190. – (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). – 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6, commi 1 e 2; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21, commi 1 e 2; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41,

commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime; e) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2.

3. Le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso:

a) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali siano imputabili le violazioni;

b) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni indicate ai commi 1 e 2 non fossero da altri violate.

4. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso. Le società e gli enti comunicano all'autorità che ha applicato la sanzione l'avvenuto esercizio del diritto di regresso e ne danno notizia nella nota integrativa al bilancio, indicando i soggetti nei confronti dei quali esso è stato esercitato.

5. I soggetti che violano le disposizioni previste dagli articoli 8, commi da 2 a 6, e 25-bis, commi da 3 a 5, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro».

*Conseguentemente, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:*

*q-bis) all'articolo 195, il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono te-

nuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si dell'articolo 190, comma 4».

---

## 15.208

PASQUINI, TURCI, MACONI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

*o) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:*

«Art. 190. – (*Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati*). –1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6, commi 1 e 2; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21, commi 1 e 2; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2 La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

*a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;*

*b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;*

*c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;*

*d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;*

*e) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2.*

3. I soggetti che violano le disposizioni previste dagli articoli 8, commi da 2 a 6, 2 25-bis, commi da 3 a 5, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro».

---

**15.209**

PASQUINI, TURCI, MACONI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, lettera q), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**15.210**

PASQUINI, TURCI, MACONI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

*q-bis) all'articolo 195, il comma 9 è sostituito dal seguente:*

"9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili"».

---

**15.23**

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, D'AMICO, BASTIANONI, CAVALLARO

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

*«q-bis) l'articolo 195 è sostituito dal seguente:*

*«Art. 195. - (Procedura sanzionatoria). – 1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze.*

*2. L'applicazione delle sanzioni è disposta con decreto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.*

*3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.*

*4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha disposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del*



provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello all'autorità che ha disposto l'applicazione della sanzione ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

---

## 15.24

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

«q-bis) nella parte V, titolo II, dopo l'**articolo 196**, è aggiunto il seguente:

### **"Art. 196-bis.**

*(Dichiarazione di impedimento ad assumere cariche sociali)*

1. La CONSOB, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del libro V del citato codice;

b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;

c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;

d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte V"».

---

### 15.25

CHIUSOLI, TURCI, MACONI, PASQUINI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:*

«q-bis) Nella parte V, titolo II dopo l'articolo 196, è aggiunto il seguente:

"Art. 196-bis. - (*Impedimento ad assumere cariche sociali*). – 1. Non possono assumere le cariche di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati, nè delle società che le controllano, sono da esse controllate o sono con esse sottoposte a comune controllo, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i reati di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178 e 180, salvo che, nel pronunciare la condanna, il giudice abbia riconosciuto la circostanza attenuante della particolare tenuità ai sensi dell'articolo 2640 del codice civile, ovvero della speciale tenuità ai sensi dell'articolo 62 del codice penale"».

---

### 15.26

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS

*Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:*

«q-bis) Al Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 32-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

2) all'articolo 35-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile".

t) all'articolo 290, comma secondo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "codice penale", sono aggiunte le seguenti: "e per i delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-*bis*, 174-*bis*, 174-*ter*, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 15.

#### G15.

BONAVITA

Premesso che:

per finanza etica e solidale si intende un'attività di finanziamento delle attività di promozione umana, sociale ed ambientale alla luce di una valutazione etica ed economica del loro impatto su società e ambiente;

la finanza etica e solidale ha come obiettivo primario fornire il sostegno finanziario alle attività esercitate soprattutto in forma di associazioni, riconosciute e non riconosciute, cooperative, cooperative sociali e consorzi o anche – attraverso lo strumento del microcredito – a singole persone in difficoltà;

la finanza etica e solidale è in forte crescita nel nostro Paese e coinvolge ormai più di 25 mila cittadini, associati alle Mutue auto gestite (Mag) e alla Banca Popolare Etica;

la finanza etica e solidale ritiene che il credito, in tutte le sue forme, sia un diritto umano e pertanto non discrimina tra i destinatari degli impieghi sulla base del sesso, dell'etnia o della religione e neanche sulla base del patrimonio curando perciò i diritti dei poveri e degli emarginati;

la finanza etica e solidale valuta, al pari delle garanzie di tipo patrimoniale, altrettanto valide quelle forme di garanzie personali, di categoria o di comunità che consentono l'accesso al credito anche alle fasce più deboli della popolazione;

la finanza etica e solidale considera l'efficienza una componente della responsabilità etica e non si caratterizza dunque come una forma di beneficenza ma come un'attività economicamente vitale che intende essere socialmente utile;

nella finanza etica e solidale il principio della partecipazione del risparmiatore alle scelte importanti dell'impresa riveste funzione essenziale. Le forme possono comprendere sia meccanismi diretti di indicazione delle preferenze nella destinazione dei fondi, sia meccanismi democratici di partecipazione alle decisioni;

gli operatori di finanza etica e solidale fanno della completa trasparenza e accessibilità alle informazioni per tutti un asse centrale della propria operatività. L'intermediario finanziario ha il dovere di trattare con riservatezza le informazioni sui risparmiatori di cui entra in possesso nel

corso della sua attività, tuttavia il rapporto trasparente con il cliente impone la nominativa dei risparmi. I depositanti hanno il diritto di conoscere i processi di funzionamento dell'istituzione finanziaria e le sue decisioni d'impiego e di investimento;

la finanza etica e solidale non ritiene legittimo l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro, che il tasso di interesse, in questo contesto è una misura di efficienza nell'utilizzo del risparmio, una misura dell'impegno a salvaguardare le risorse messe a disposizione dai risparmiatori e a farle fruttare in progetti vitali e che, di conseguenza, il tasso di interesse, il rendimento del risparmio, va mantenuto il più basso possibile, sulla base di valutazioni economiche, ma anche sociali ed etiche;

la finanza etica e solidale esclude per principio rapporti finanziari con quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, le produzioni gravemente lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori o sulla repressione delle libertà civili;

la finanza etica e solidale richiede un'adesione globale e coerente da parte del gestore che ne orienta tutta l'attività;

nel Manifesto della Finanza Etica, sottoscritto da tutti gli operatori italiani della finanza etica e solidale, sono accolti questi stessi principi;

le organizzazioni senza scopo di lucro e le imprese sociali hanno una strutturale difficoltà ad accedere al credito ordinario: si calcola che soltanto il 29 per cento delle 221 mila organizzazioni censite dall'ISTAT riesca ad ottenere finanziamenti bancari;

il diritto al credito rappresenta una leva fondamentale per aiutare la fuoriuscita di soggetti a rischio dalla soglia della povertà;

l'approccio mutualistico e solidaristico all'attività finanziaria rappresenta una buona prassi soprattutto per il sostegno alle piccole imprese, alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle persone fisiche;

le banche commerciali e le istituzioni finanziarie mondiali muovono, nel mercato dei cambi, quotidianamente, una media di 1.900 miliardi di dollari e che il 99 per cento delle operazioni si concludono entro l'anno, avendo perciò natura prettamente speculativa;

negli ultimi anni per il settore bancario l'insieme dei ricavi da servizi, dividendi e altri proventi supera regolarmente le entrate derivanti dall'attività di concessione di credito;

nel panorama giuridico italiano non esiste alcuna differenziazione tra l'attività tipica svolta dalle banche e quella atipica, per metodi e finalità, svolta dagli operatori di finanza etica e solidale;

numerosi comuni e province italiani hanno emanato specifiche delibere per favorire le iniziative di finanza etica e solidale e hanno sviluppato progetti specifici per integrare questo strumento all'interno delle politiche politiche per lo sviluppo locale e la coesione sociale;

le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Veneto e Umbria hanno emanato apposite leggi regionali per la promozione e lo sviluppo della finanza etica e solidale;

la Commissione europea ha definito Banca Popolare Etica buona prassi nelle politiche locali per l'occupazione (cfr. *European Commission, Regional Employment Strategies*, dicembre 2000);

all'interno dell'Unione europea le diverse organizzazioni della finanza alternativa stanno già lavorando ad un progetto comune che possa essere volano per le realtà emergenti, costituendo una Federazione Europea delle Banche Etiche ed Alternative (Febea) ed una Società Europa di Finanza Etica ed Alternativa (Sefea), stante l'attuale regolamentazione e sistema legislativo gli operatori di finanza etica e solidale sono costretti ad operare con forme giuridiche improprie, spesso limitati nella operatività e personalizzati da una presunzione di atteggiamento speculativo che, se vale per gli altri operatori finanziari, è certo lontano dalla loro natura,

impegna il Governo:

a favorire la diffusione della finanza etica e solidale, come possibile strumento aggiuntivo di sviluppo;

a riconoscere l'importanza delle iniziative di finanza etica e solidale ai fini delle politiche di inclusione economica e sociale; a incoraggiare allo stesso modo l'azione degli operatori della finanza etica e solidale;

a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle esperienze di finanza etica e solidale, quale strumento di lotta alla povertà.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 16.

#### 16.201

CANTONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 16.0.3

TURCI, DE PETRIS, MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, MANZIONE, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)*

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono altresì richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.

*6-ter.* L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma *6-bis* produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

*6-quater.* Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

*6-quinquies.* In relazione alle controversie di cui al comma *6-bis*, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

*6-sexies.* A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

*6-septies.* In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma *6-sexies*, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma *6-sexies* e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

*6-octies.* In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi *6-sexies* e *6-septies*; il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma *6-bis* e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

*6-nonies.* La sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e se-



guenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente".

2. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-*bis*, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.

3. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi 6-*bis*, 6-*octies* e 6-*nonies* della legge 30 luglio 1998, n. 281"».

---

### **16.0.100**

MARINI, CREMA, MANIERI, LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-*bis*.**

*(Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)*

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono altresì richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi ed esattoriali, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.

6-*ter*. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 6-*bis* produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

*6-quater.* Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

*6-quinquies.* In relazione alle controversie di cui al comma *6-bis*, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

*6-sexies.* A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

*6-septies.* In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma *6-sexies*, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma *6-sexies* e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

*6-octies.* In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi *6-sexies* e *6-septies*, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma *6-bis* e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

*6-nonies.* La sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di richiesta dal singolo consumatore o utente".

2. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma *6-bis*, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.

3. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi 6-*bis*, 6-*octies* e 6-*nonies* della legge 30 luglio 1998, n. 281"».

---

#### **16.0.101**

DE PETRIS, CAMBURSANO, CHIUSOLI, PASQUINI, CASTELLANI, COVIELLO

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le organizzazioni a vario titolo interessate, possono agire in giudizio collettivo a difesa dei diritti previsti dalla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. L'esito positivo del giudizio comporta il rimborso di tutti i soggetti variamente interessati secondo le procedure e nei termini previsti dalla legge».

---

#### **16.0.102**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le organizzazioni a vario titolo interessate, possono agire in giudizio collettivo a difesa dei diritti previsti dalla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. L'esito positivo del giudizio comporta il rimborso di tutti i soggetti variamente interessati secondo le procedure e nei termini previsti dalla legge».

---

#### 16.0.4

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI, BRUNALE, LATORRE, BONAVITA, GARRAFFA, BARATELLA, CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)*

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate "obbligazionisti", che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate "banche collocatrici", hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma

1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su Internet e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'aliquota è stabilita nella misura del 7,7 per cento"».

---

## 16.0.200

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

### «Art. 16-bis.

*(Disposizioni urgenti in favore  
dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)*

1. Al fine di fare fronte alla emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo

13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Gli obbligazionisti in possesso di titoli di valore nominale superiore ad 85.000 euro possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma 1 è dedotta dalle banche collocatrici, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in 10 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2006-2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per gli anni 2006, 2007 e 2008 nell'Unità previsionale di bilancio di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti le occorrente variazioni di bilancio».

---

### 16.0.201

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni urgenti in favore dei portatori  
di obbligazioni pubbliche argentine)*

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate "obbligazionisti", che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate "banche collocatrici", hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un va-

lore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su Internet e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma 1 è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento».



**16.0.202**

RONCONI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni in favore dei sottoscrittori di titoli del debito pubblico argentino)*

1. Le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominati «obbligazionisti», che a decorrere dal 23 dicembre 2001 e sino alla entrata in vigore della presente legge, siano rimaste in possesso di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina ovvero da enti pubblici argentini, ceduti o collocati da banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da altri intermediari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono valersi delle facoltà di cui al comma 2.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 3, gli obbligazionisti possono esercitare il diritto di vendere i titoli obbligazionari di cui al comma 1 alle banche o agli intermediari dai quali li hanno ricevuti, che hanno l'obbligo di acquistarli, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta dietro pagamento di nuove obbligazioni proprie, ovvero di banche appartenenti al medesimo gruppo, emesse nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, aventi durata non superiore a quindici anni, zero coupons e tasso di interesse annuo del 7,5 per cento, per un valore nominale corrispondente al valore di acquisto delle obbligazioni di cui al comma 1, entro il limite massimo individuale di centocinquantamila euro.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2.

4. L'adesione alle misure di cui ai commi precedenti comporta la rinuncia al diritto di esperire qualsivoglia azione legale nei confronti delle banche o degli intermediari di cui al comma 1 relativamente alle operazioni aventi ad oggetto detti titoli, nonché nei confronti degli emittenti dei titoli obbligazionari».

---

**Art. 17.**

**17.0.200**

VIVIANI, CHIUSOLI

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di mediatori creditizi)*

.1. I mediatori creditizi iscritti all'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza nella gestione di crediti ai fini del loro recupero da parte di banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

---

**Art. 18.**

**18.1**

CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, CAVALLARO

*Al comma 1, premettere i seguenti commi:*

«01. È istituito presso la CONSOB il Comitato di garanzia delle attività di revisione contabile, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è costituito da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:

- a) due designati dalla CONSOB;
- b) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;
- c) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;
- d) uno designato dalle società di revisione iscritte all'albo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

02. Il Comitato elegge un presidente, scelto tra i componenti designati dalla CONSOB. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima costituzione, i componenti sono designati dalla CONSOB e durano in carica tre anni.

03. Al fine di assicurare l'effettività e l'efficacia della vigilanza sull'attività di revisione contabile, il Comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

a) approva le deliberazioni di conferimento ovvero revoca degli incarichi di revisione adottate dalle assemblee dei soci ai sensi dell'articolo 159 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge;

b) svolge attività consultiva a favore della CONSOB, in sede di adozione di disposizioni regolamentari in materia di revisione contabile;

c) stabilisce ogni due anni, sulla base dei criteri definiti con apposito regolamento dalla CONSOB, i profili tariffari applicabili dalle società di revisione, approvati dalla CONSOB stessa con apposito provvedimento.».

---

## 18.200

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Presso la CONSOB è istituito l'Albo delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le società quotate in borsa individuano la società di revisione all'interno dell'Albo di cui al primo periodo e ne danno comunicazione all'Autorità; l'Autorità autorizza preliminarmente il ricorso alla società di revisione indicata dalla società quotata in borsa. Qualora l'Autorità negli motivatamente l'autorizzazione di cui alla lettera a-bis, contestualmente individua un'altra società di revisione e ne dà comunicazione alla società quotata. Le società di revisione possono svolgere la loro attività presso la medesima società quotata in borsa per un periodo massimo di tre anni consecutivi. Trascorso tale periodo, le società di revisione non possono ricevere ulteriori incarichi dalla medesima società per il successivo triennio.

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

## 18.2

COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, CAVALLARO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Conferimento e revoca dell'incarico*). – 1. L'assemblea conferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio, su proposta del collegio sindacale, l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161. La deliberazione è trasmessa alla CONSOB. In caso di inerzia da parte dell'assemblea, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

2. Il corrispettivo spettante alla società di revisione è stabilito dal collegio sindacale sulla base dei profili tariffari definiti ogni biennio con apposito provvedimento della CONSOB.

3. L'incarico conferito alla società di revisione dura cinque esercizi e non può essere immediatamente rinnovato.

4. L'assemblea può chiedere alla CONSOB, con istanza motivata e previo parere del collegio sindacale, l'autorizzazione a revocare l'incarico alla società di revisione, quando ricorra una giusta causa.

5. Alle deliberazioni previste dal comma 1 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni quotate si applica l'articolo 2469 del codice civile.

6. In caso di revoca dell'incarico l'attività di revisione contabile continua a essere esercitata dalla società di revisione revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) le linee e i principi contabili cui l'attività di revisione deve attenersi;

b) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili dalle società di revisione;

c) le misure di incentivazione all'ingresso di nuove società nel mercato della revisione, anche attraverso il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'albo di cui all'articolo 161, di titoli individuati in sede comunitaria per l'attività di certificazione;

d) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni di cui al comma 1 e le modalità e i termini di trasmissione".»

### 18.201

PASQUINI, TURCI, MACONI, CHIUSOLI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 159», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo».

---

### 18.202

CANTONI

*Al comma 1, lettera b) «Art. 159», comma 1, sostituire le parole: «previo parere del collegio sindacale» con le seguenti: «previo parere vincolante dell'organo di controllo e, per le società di cui all'articolo 165, comma 1, anche previo parere favorevole della società di revisione della società capogruppo. La Consob stabilisce con regolamento i criteri generali, le modalità e i termini per l'espressione del parere della società incaricata della revisione della società capogruppo quotata; con lo stesso regolamento la Consob stabilisce le deroghe alla durata dell'incarico di revisione per le società appartenenti a gruppi di cui facciano parte società quotate».*

---

### 18.10

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, e la loro esecuzione rimane a spesa fino alla scadenza delle facoltà attribuite alla CONSOB dal presente articolo».*

---

**18.14**

FABBRI

*Al comma 1, lettera c), comma 1-ter, lettera h), sostituire le parole: «assistenza legale» con le seguenti: «attività di difesa giudiziale».*

---

**18.203**

CICOLANI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, lettera h), sostituire le parole: «assistenza legale» con le seguenti: «attività di difesa giudiziale».*

---

**18.204**

IERVOLINO, DANZI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, lettera h), sostituire le parole: «assistenza legale» con le seguenti: «difesa giudiziale».*

---

**18.19**

FABBRI

*Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 1-quinquies con il seguente:*

*«1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, se non sia decorso almeno un anno dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93».*

---

**18.205**

IERVOLINO, DANZI

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 1-quinquies con il seguente:*

«1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, se non sia decorso almeno un anno dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93».

---

**18.206**

CICOLANI

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole: «ad essa collegate» ovunque ricorrano e le parole: «né possono prestare lavoro autonomo o subordinato».*

---

**18.700**

*Il Relatore* EUFEMI

*Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: «sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali» con le seguenti: «sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».*

---

**18.207**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«e) disporre la cancellazione dall'albo della società di revisione».

---

## 18.20

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI

*Al comma 1, lettera f), dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:*

«1-ter. La CONSOB, in caso di fondato sospetto della presenza di irregolarità di cui al comma 1, può in via cautelare, adottare i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, lettere b) e d), nonché sospendere lo svolgimento da parte di una società di uno o più degli incarichi di revisione contabile ad essa affidati, per un periodo non superiore a dodici mesi.

1-quater. Il provvedimento di revoca di cui alla lettera c) del comma 1, ovvero il provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma precedente è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione».

---

## 18.208

NOCCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera g), e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 2, dell'articolo 2407 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Essi, nei limiti di dieci volte il corrispettivo conseguito per l'incarico, sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica"».

---

## 18.209

BUCCIERO, BONGIRONO, DECORATO, COZZOLINO, SPECCHIA, BOBBIO, CURTO, NOCCO, GENTILE, IZZO

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---



**18.210**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**18.211**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 165-bis», comma 3, dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «in aggiunta a quelli già individuati dai decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».*

---

**18.0.200**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. È istituita, per la durata di cinque anni dalla sua costituzione, una Commissione bicamerale di inchiesta sul credito e il risparmio con i poteri dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti della Camera e del Senato su designazione dei gruppi parlamentari in rapporto alla loro consistenza.

3. Il Presidente della Commissione è nominato tra i componenti delle forze politiche di minoranza parlamentare.

4. La Commissione:

*a)* valuta e monitora gli andamenti delle politiche creditizie e del risparmio sul territorio nazionale;

*b)* ha potere di indagine sui soggetti preposti alla politica creditizia e alla raccolta del risparmio;

*c)* ha il potere di richiedere qualsivoglia documento ai soggetti variamente interessati, ritenuto utile alla conoscenza dei fatti e alle indagini in corso o da intraprendere;

*d)* ha il potere di convocazione e interrogazione di tutti coloro che siano ritenuti utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

*e)* ha potere di indirizzo e verifica sulle concentrazioni bancarie sul territorio nazionale.

5. I membri della Commissione sono vincolati al segreto».

---

**Art. 19.**

**019.2**

DINI, D'AMICO

*All'articolo 19, premettere il seguente:*

**«Art. 019.**

*(Banca d'Italia)*

1. Il direttorio della Banca d'Italia è composto dal governatore, che lo presiede, e da quattro membri. In caso di assenza o impedimento del governatore, le sue funzioni sono esercitate dal membro del direttorio con maggiore anzianità nella carica, cui è conferito l'incarico di vicegovernatore.

2. Il governatore e gli altri membri del direttorio sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura e indipendenza, che abbiano maturato una esperienza professionale o accademica ai massimi livelli nel settore monetario, bancario o finanziario ovvero che siano stati dirigenti della Banca d'Italia per un periodo non inferiore a cinque anni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, e parere favorevole delle Commissioni parlamentari di cui al comma 14, espresso con il voto dei due terzi dei componenti.

3. I membri del direttorio durano in carica otto anni e non sono rieleggibili. Qualora un membro del direttorio sia nominato governatore, la durata del suo mandato non può essere superiore a un periodo che, sommato alla presenza già maturata nel direttorio, sia superiore a dieci anni ovvero al maggior periodo necessario per consentire la permanenza minima di cinque anni nella carica.

4. I membri del direttorio sono revocati con decreto del Presidente della Repubblica qualora le Commissioni parlamentari di cui al comma 14, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, abbiano accertato che sono venute meno le condizioni necessarie per l'esercizio delle funzioni ovvero che vi è stato un comportamento che costituisce una grave violazione dei doveri inerenti l'ufficio.

5. I membri del direttorio fanno parte del consiglio superiore della Banca d'Italia.

6. Ciascun membro del direttorio ha un voto. In caso di parità, prevale il voto del governatore o, in caso di sostituzione, del vice governatore.

7. Ai fini della validità delle delibere del direttorio è necessario che:

a) trattandosi di atti a carattere generale, vi siano almeno tre voti favorevoli;

b) trattandosi di atti diversi da quelli a carattere generale, vi sia il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché siano intervenuti almeno tre membri, incluso il governatore o, in caso di sostituzione, il vice governatore;

c) trattandosi di regolamenti attinenti al funzionamento del direttorio, vi siano almeno quattro voti favorevoli.

8. Il direttorio:

a) convoca e fissa l'ordine del giorno dell'assemblea dei partecipanti;

b) delibera sull'organizzazione dell'Istituto, in conformità al principio della distinzione tra le funzioni deliberative, di indirizzo e controllo, attribuite al direttorio o al governatore, e le funzioni di gestione e istruttorie, attribuite ai dirigenti. Le funzioni previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificata dalla presente legge, sono attribuite a una struttura dedicata autonoma, che risponde direttamente al direttorio;

c) delibera con riguardo alla pianta organica, al trattamento giuridico ed economico, alla nomina, alla revoca, alle assegnazioni, alla carriera del personale;

d) adotta le decisioni sulla struttura periferica dell'Istituto;

e) esercita i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dalla normativa in materia di vigilanza sui soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario, ivi incluse le competenze attribuite al governatore dagli articoli 3 e 7, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i poteri concernenti la sorveglianza sui sistemi dei pagamenti e la tutela della concorrenza, nelle forme di cui all'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dai commi da 17 a 20 del presente articolo.

9. Restano ferme le disposizioni di legge e dello statuto della Banca d'Italia che attribuiscono all'assemblea dei partecipanti, al consiglio superiore, al comitato del consiglio superiore, al governatore altre specifiche funzioni, anche in relazione alla partecipazione della Banca d'Italia al Sistema europeo delle banche centrali, quale banca centrale nazionale della Repubblica.

10. Ove non incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, le funzioni attribuite dallo statuto della Banca d'Italia al direttore generale sono svolte dal vice governatore e quelle attribuite ai vice direttori generali sono riferite agli altri membri del direttorio.

11. Il governatore sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle delibere del direttorio. In tale ambito, può delegare le proprie funzioni a un membro del direttorio in maniera permanente con riguardo all'amministrazione ordinaria dell'Istituto. Le delibere di competenza del direttorio possono essere eccezionalmente assunte dal governatore nei casi di urgenza indicati nello statuto della Banca d'Italia e i relativi provvedimenti sono portati a conoscenza del direttorio quanto prima.

12. Il direttorio adotta un regolamento nel quale sono definite le proprie modalità di funzionamento.

13. I membri del direttorio esercitano le proprie funzioni in piena indipendenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che sia o possa apparire in conflitto di interessi. Il regolamento di cui al comma 12 include un codice di condotta per i membri del direttorio.

14. Le Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si riuniscono, ai sensi dei rispettivi Regolamenti, al fine di:

a) esprimere il parere sulla nomina dei membri del direttorio della Banca d'Italia e deliberare sulla ricorrenza dei presupposti per la loro revoca, secondo quanto previsto dai commi da 1 a 13. In tale ambito, è possibile l'audizione delle persone interessate;

b) ascoltare il governatore o altra persona del direttorio, su iniziativa di questi ovvero su richiesta di una delle due Commissioni, con riferimento agli atti a portata generale adottati, agli indirizzi seguiti nello svolgimento dell'attività, all'adeguatezza della struttura organizzativa, ferme restando le vigenti disposizioni che disciplinano il segreto d'ufficio.

15. La Banca d'Italia può segnalare alle Commissioni parlamentari di cui al comma 14 le modifiche legislative ritenute necessarie o utili nelle materie di competenza.

16. Entro il 31 maggio di ciascun anno la Banca d'Italia presenta alle Commissioni di cui al comma 14 e al Ministro dell'economia e delle finanze il bilancio e una relazione sull'attività svolta, sugli indirizzi seguiti, sulle principali questioni affrontate nell'esercizio della vigilanza creditizia e finanziaria, sulla struttura organizzativa.

17. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

"2. I provvedimenti dell'Autorità che interessano banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono assunti dopo aver acquisito il parere della Banca d'Italia, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta; qualora l'Autorità intenda discostarsi dal parere, ne motiva le ragioni nel provvedimento".

18. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«3. L'Autorità e la Banca d'Italia individuano, attraverso un accordo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i casi in cui, a fini di speditezza, efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa nonché di riduzione degli oneri per gli operatori del mercato, l'istruttoria dei procedimenti che interessano i soggetti di cui al comma 2 è svolta, in tutto o in parte, dalla Banca d'Italia".

19. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

"5. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'Autorità può autorizzare un'intesa o un'operazione di concentrazione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 6, quando ne faccia richiesta la Banca d'Italia sulla base di motivazioni che attengono alla stabilità finanziaria ovvero all'ordinato funzionamento dei sistemi di pagamento".

20. I commi 6 e 8 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.

21. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è soppresso.

22. Le competenze attribuite al CICR dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono esercitate dalla Banca d'Italia.

23. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle previsioni della presente legge, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

24. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un decreto legislativo di coordinamento nel quale sono compendiate le disposizioni di legge sull'organizzazione e sulla struttura della Banca d'Italia.

25. A seguito dell'adeguamento dello statuto di cui al comma 23 e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governatore e gli altri membri del direttorio decadono se, alla medesima data, hanno ricoperto la carica per un periodo pari o superiore a otto anni. Conseguentemente, si procede alla nomina dei nuovi membri ai sensi del comma 26.

26. In sede di prima attuazione della presente disciplina, vengono nominati, con le modalità di cui al comma 2:

*a)* a seguito della decadenza del governatore, un nuovo governatore con un mandato della durata di otto anni;

*b)* a seguito della decadenza del direttore generale, un membro del direttorio, l'incarico di vice governatore, con un mandato della durata di quattro anni;

*c)* a seguito della decadenza di un vice direttore generale, un membro del direttorio con un mandato di sei anni;

*d)* a seguito della decadenza dell'altro vice direttore generale, un membro del direttorio con un mandato di otto anni;

*e)* un membro del direttorio, con un mandato della durata di cinque anni».

**019.3**

GIARETTA, ZANDA, CASTELLANI

*All'articolo 19, premettere il seguente:*

**«Art. 019.**

*(Nuove norme in materia di competenze  
e organizzazione della Banca d'Italia)*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Banca d'Italia*). – 1. La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In tale qualità, persegue gli obiettivi assegnati al SEBC dall'ordinamento comunitario e svolge gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge, nel rispetto dello statuto del SEBC e della Banca centrale europea (BCE).

2. La Banca d'Italia è titolare, in via esclusiva, dei poteri di vigilanza in materia di stabilità patrimoniale dei soggetti operanti nei settori bancario e creditizio.

3. Le deliberazioni in materia di stabilità patrimoniale dei soggetti vigilati e tutti gli altri provvedimenti con rilevanza esterna di competenza della Banca d'Italia sono adottati collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge, dal direttorio costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vicedirettori generali. Il governatore sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Non è ammessa delega permanente di funzioni ai membri del direttorio. Il direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d'Italia. Lo statuto determina altresì le modalità per rendere pubbliche le decisioni del direttorio.

4. Il governatore della Banca d'Italia è scelto, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nei settori monetario, bancario e creditizio e di indiscussa moralità e indipendenza.

5. Il governatore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il governatore dura in carica sette anni e non può essere rinnovato.

6. L'indennità spettante al governatore è fissata nella misura dell'indennità annua lorda riconosciuta al presidente della Corte Costituzionale.

7. A pena di decadenza dall'ufficio, per tutta la durata dell'incarico il governatore non può esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza nei settori bancario e creditizio. Non può essere imprenditore commerciale, né amministratore, socio a responsabilità illimitata, sindaco o revisore di società commerciali. Non può essere dipendente di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese sottoposte al controllo e alla vigilanza della Banca d'Italia. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

8. Nei cinque anni successivi alla cessazione dell'incarico il governatore non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le società sottoposte, anche indirettamente, a procedimenti innanzi alla Banca d'Italia, né esercitare nell'ambito di esse funzioni societarie.

9. La Banca d'Italia trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività di vigilanza svolta, recante i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza. La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Al Governatore della Banca d'Italia in carica alla data di entrata in vigore del nuovo statuto si applica, con riferimento alla durata complessiva del mandato, la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente articolo».

---

**019.5**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*All'articolo 19, premettere il seguente:*

**«Art. 019.**

*(Nomina e durata del mandato del Governatore e degli altri componenti del Direttorio della Banca d'Italia e collegialità in materia di vigilanza)*

1. Il Governatore e gli altri componenti del Direttorio della Banca d'Italia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle commissioni parlamentari, competenti espresso a maggioranza qualificata, secondo quanto stabilito dai Regolamenti parlamentari. I componenti del Direttorio sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario.

2. Il Governatore dura in carica sette anni e non può essere riconfermato. Gli altri componenti del Direttorio sono nominati per un numero di anni non inferiore a cinque stabilito nello Statuto della Banca d'Italia. Per almeno quattro anni dalla cessazione del mandato i componenti del Direttorio non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese soggette alla vigilanza della Banca d'Italia. Il limite di mandato di cui al presente comma si applica anche al Governatore in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alla durata complessiva del mandato.

3. I poteri della Banca d'Italia in materia di vigilanza sono esercitati dal Direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il Direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo Statuto della Banca d'Italia. Lo Statuto determina anche le modalità per rendere pubbliche le sue decisioni.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo».

---



**019.1/100**

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA,  
CAVALLARO

*All'emendamento 019.1, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In tale qualità, persegue gli obiettivi assegnati al SEBC dall'ordinamento comunitario e svolge gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge, nel rispetto dello statuto del SEBC e della Banca centrale europea (BCA)».

---

**019.1/101**

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA,  
CAVALLARO

*All'emendamento 019.1, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La Banca d'Italia è titolare, in via esclusiva, dei poteri di vigilanza in materia di stabilità patrimoniale dei soggetti operanti nei settori bancario e creditizio».

---

## **Proposta di stralcio**

**S1**

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, MARINO, FALOMI, SODANO  
Tommaso, FORMISANO, TURCI, CHIUSOLI, CAMBURSANO, COVIELLO, DE  
PETRIS, MUZIO, LABELLARTE, RIGHETTI, CASILLO, BRUNALE, PASQUINI,  
LATORRE, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CASTELLANI,  
D'AMICO, BASTIANONI, FABRIS, MALABARBA

*All'emendamento 019.1, stralciare i commi 2, 9 e 10.*

---

## Emendamenti

### **019.1/102**

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, MARINO, FALOMI, SODANO Tommaso, FORMISANO, TURCI, CHIUSOLI, CAMBURSANO, COVIELLO, DE PETRIS, MUZIO, LABELLARTE, RIGHETTI, CASILLO, BRUNALE, PASQUINI, LATORRE, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, FABRIS, MALABARBA

*All'emendamento 019.1, sopprimere i commi 2, 9 e 10.*

---

### **019.1/200**

PASSIGLI

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **019.1/201**

PASSIGLI

*All'emendamento 019.1, al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Lo Stato detiene una quota di partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Il voto favorevole di tale quota è necessario per: l'approvazione del bilancio di Banca d'Italia; l'eventuale distribuzione di utili; la delibera di conferimenti obbligatori al capitale della Banca; l'impiego delle risorse della Banca».*

---

### **019.1/202**

PASSIGLI

*All'emendamento 019.1, al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Lo Statuto della Banca d'Italia stabilisce i criteri per la partecipazione al capitale della Banca d'Italia».*

---

**019.1/103**

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 019.1, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «la restante parte», fino alla fine del comma.*

---

**019.1/107**

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA, CAVALLARO

*All'emendamento 019.1, al comma 3, sopprimere le parole: «e secondario».*

---

**019.1/105**

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA, CAVALLARO

*All'emendamento 019.1, al comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La Banca d'Italia trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività di vigilanza svolta, recante i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione della operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza. La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione».*

---

**019.1/203**

PASSIGLI

*All'emendamento 019.1, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare fornisce su base continuativa alla Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla CONSOB le informazioni disponibili presso la centrale rischi. Fornisce alle altre Autorità di Vigilanza le informazioni da esse richieste».*

---

**019.1/106**

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, MARINO, FALOMI, SODANO TOMMASO, FORMISANO, TURCI, CHIUSOLI, CAMBURSANO, COVIELLO, DE PETRIS, MUZIO, LABELLARTE, RIGHETTI, CASILLO, BRUNALE, PASQUINI, LATORRE, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, FABRIS, MALABARBA

*All'emendamento 019.1, dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta e fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche l'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a

tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

*8-bis.* L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

*8-ter.* Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza";

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo,".

*4-ter.* All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"*4-bis.* Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

*4-ter.* La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

*4-quater.* Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). - *1.* Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma *4-quater*, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217"».

---

**019.1/107**

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

*All'emendamento 019.1, sostituire i commi 6, 7, 8, 9 e 10 con i seguenti:*

«5-bis. I poteri della Banca d'Italia in materia di vigilanza sono esercitati dal Direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal Direttore Generale e da due Vicedirettori.

5-ter. Il Direttorio decide a maggioranza semplice, ferma restando la duplice valenza del voto espresso dal Governatore in caso di parità di voto. Lo Statuto della Banca d'Italia determina le modalità per rendere pubbliche le decisioni del direttorio.

5-quater. Il Governatore dura in carica per sette anni e non può essere confermato.

5-quinquies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Al Governatore della Banca d'Italia in carica alla data di entrata in vigore del nuovo statuto si applica, con riferimento alla durata complessiva del mandato, la disciplina di cui al comma 5-quater».

---

**019.1/108**

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

*All'emendamento 019.1, sostituire i commi 6, 7, 8, 9 e 10 con i seguenti:*

«5-bis. Il Governatore della Banca d'Italia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti.

5-ter. Il Governatore dura in carica per sette anni e non può essere confermato.

5-quater. I poteri della Banca d'Italia in materia di vigilanza sono esercitati dal Direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d'Italia. Lo statuto determina altresì le modalità per rendere pubbliche le decisioni del direttorio.

5-quinquies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Al Governatore della Banca d'Italia in carica alla data di entrata in vigore del nuovo statuto si applica, con

riferimento alla durata complessiva del mandato, la disciplina di cui al comma 5-ter».

---

## **019.1/109**

DINI, D'AMICO

*All'emendamento 019.1, sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. Il direttorio della Banca d'Italia dalla normativa in materia di vigilanza sui soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario, ivi inclusa le competenze attribuite al governatore dagli articoli 3 e 7, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i poteri concernenti la sorveglianza sui sistemi dei pagamenti e la tutela della concorrenza, di cui all'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

6-bis. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I provvedimenti dell'Autorità che interessano banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono assunti dopo aver acquisito il parere della Banca d'Italia, che si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta; qualora l'Autorità intenda discostarsi dal parere, ne motiva le ragioni nel provvedimento.

3. L'Autorità e la Banca d'Italia individuano, attraverso un accordo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, i casi in cui, a fini di speditezza, efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa nonché di riduzione degli oneri per gli operatori del mercato, l'istruttoria dei procedimenti che interessano i soggetti di cui al comma 2 è svolta, in tutto o in parte, dalla Banca d'Italia";

b) il comma è sostituito dal seguente:

«5. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'Autorità può autorizzare un'intesa o un'operazione di concentrazione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 6, quando ne faccia richiesta la Banca d'Italia sulla base di motivazioni che attengono alla stabilità finanziaria ovvero all'ordinato funzionamento dei sistemi di pagamento»;

c) i commi 6 e 8 sono abrogati.

6-bis. Ai fini della validità delle delibere del direttorio è necessario che:

a) trattandosi di atti a carattere generale, vi siano almeno tre voti favorevoli;

b) trattandosi di atti diversi da quelli a carattere generale, vi sia il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché siano intervenuti almeno tre membri, incluso il governatore o, in caso di sostituzione, il vice governatore;

c) trattandosi di regolamenti attinenti al funzionamento del direttorio, vi siano almeno quattro voti favorevoli».

---

**019.1/110**

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, FALOMI, SODANO Tommaso, FORMISANO, TURCI, CHIUSOLI, CAMBURSANO, COVIELLO, DE PETRIS, MUZIO, LABELLARTE, RIGHETTI, CASILLO, BRUNALE, PASQUINI, LATORRE, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, FABRIS, MALABARBA

*All'emendamento 019.1, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I poteri della Banca d'Italia in materia di vigilanza sono esercitati dal territorio, organo collegiale costituito dal Governatore del direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d'Italia. Lo statuto determina altresì le modalità per rendere pubbliche le decisioni del direttorio».

---

**019.1/111**

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA, CAVALLARO

*All'emendamento 019.1, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le deliberazioni in materia di stabilità patrimoniale dei soggetti vigilati e tutti gli altri provvedimenti con rilevanza esterna di competenza della Banca d'Italia sono adottati collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge, dal direttorio costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vicedirettori generali. Il governatore sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Non è ammessa delega permanente di funzioni ai membri del direttorio. Il direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d'Italia. Lo statuto determina altresì le modalità per rendere pubbliche le decisioni del territorio».

---

**019.1/112**

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

*All'emendamento 019.1, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza esterna e per quelli adottati su sua delega il governatore acquisisce in ogni caso il



parere obbligatorio e vincolante del direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d'Italia. Lo statuto determina altresì le modalità per rendere pubbliche le decisioni del direttorio».

---

**019.1/113**

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

*All'emendamento 019.1, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza esterna e per quelli adottati su sua delega il governatore acquisisce in ogni caso il parere obbligatorio e vincolante del direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal direttore generale e da due vicedirettori. Il direttorio decide a maggioranza semplice, ferma restando la duplice valenza del voto espresso dal Governatore in caso di parità di voto. Lo statuto della Banca d'Italia determina altresì le modalità per rendere pubbliche le decisioni del direttorio».

---

**019.1/114**

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

*All'emendamento 019.1, sostituire al parola: «preventivo» con le seguenti: «obbligatorio e vincolante».*

---

**019.1/115**

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA, CAVALLARO

*All'emendamento 019.1, al comma 6, dopo le parole: «parere preventivo» inserire la seguente: «vincolante».*

---

**019.1/116**

DINI, D'AMICO

*All'emendamento 019.1, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:*

«7. Il governatore e gli altri membri del direttorio sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura e indipendenza, che abbiano maturato una

esperienza professionale o accademica ai massimi livelli nel settore monetario, bancario e finanziario ovvero che siano stati dirigenti della Banca d'Italia per un periodo non inferiore a cinque anni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, e parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso con il voto dei due terzi dei componenti.

8. I membri del direttorio durano in carica otto anni e non sono rieleggibili. Qualora un membro del direttorio sia nominato governatore, la durata del suo mandato non può essere superiore a un periodo che, sommato alla presenza già maturata nel direttorio, sia superiore a dieci anni ovvero al maggior periodo necessario per consentire la permanenza minima di cinque anni nella carica.

8-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle previsioni della presente legge, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

8-ter. A seguito dell'adeguamento dello statuto di cui al comma 8-bis e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governatore e gli altri membri del direttorio decadono se, alla medesima data, hanno ricoperto la carica per un periodo pari o superiore a otto anni. Conseguentemente, si procede alla nomina dei nuovi membri ai sensi del comma 8-*quater*.

8-*quater*. In sede di prima attuazione della presente disciplina, vengono nominati, con le modalità di cui al comma 7:

a) a seguito della decadenza del governatore, un nuovo governatore con un mandato della durata di otto anni;

b) a seguito della decadenza del direttore generale, un membro del direttorio, che assume l'incarico di vice governatore, con un mandato della durata di quattro anni;

c) a seguito della decadenza di un vice direttore generale, un membro del direttorio con un mandato di sei anni;

d) a seguito della decadenza dell'altro vice direttore generale, un membro del direttorio con un mandato di otto anni;

e) un membro del direttorio, con un mandato della durata di cinque anni».

---

#### **019.1/117**

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA, CAVALLARO

*All'emendamento 019.1, sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«7. Il governatore della Banca d'Italia è scelto, secondo le modalità di cui al comma 7-*bis*, tra persone dotate di alta e riconosciuta professio-

nalità e competenza nei settori monetario, bancario e creditizio e di indiscussa moralità e indipendenza.

7-bis. Il governatore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il governatore dura in carica sette anni e non può essere rinnovato.

7-ter. L'indennità spettante al governatore è fissata nella misura dell'indennità annua lorda riconosciuta al presidente della Corte Costituzionale.

7-quater. A pena di decadenza dall'ufficio, per tutta la durata dell'incarico il governatore non può esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza nei settori bancario e creditizio. Non può essere imprenditore commerciale, né amministratore, socio a responsabilità illimitata, sindaco o revisore di società commerciali. Non può essere dipendente di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese sottoposte al controllo e alla vigilanza della Banca d'Italia. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

7-quinquies. Nei cinque anni successivi alla cessazione dell'incarico il governatore non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le società sottoposte, anche indirettamente, a procedimenti innanzi alla Banca d'Italia, né esercitare nell'ambito di esse funzioni societarie».

---

### **019.1/118**

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILEPPELLI, MARINI, MARINO, FALOMI, SODANO Tommaso, FORMISANO, TURCI, CHIUSOLI, CAMBURSANO, COVIELLO, DE PETRIS, MUZIO, LABELLARTE, RIGHETTI, CASILLO, BRUNALE, PASQUINI, LATORRE, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, FABRIS, MALABARBA

*All'emendamento 019.1, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il Governatore della Banca d'Italia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il governatore dura in carica per sette anni e non può essere confermato».

---

**019.1/119**

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

*All'emendamento 019.1, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica sette anni e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Il mandato del Governatore scade al compimento del settantesimo anno di età, senza possibilità di rinnovo».

---

**019.1/120**

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

*All'emendamento 019.1, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. La durata dell'incarico del Governatore è di sette anni. L'incarico non è rinnovabile e scade automaticamente al compimento del settantesimo anno di età».

---

**019.1/121**

PASSIGLI

*Al comma 7, sopprimere le parole: «, senza possibilità di rinnovo» e aggiungere le seguenti: «l'incarico può essere rinnovato una sola volta per non più di cinque anni. Il mandato termina comunque al settantesimo anno di età salvo che sia in corso il primo settennato in carica».*

---

**019.1/122**

PASSIGLI

*Al comma 7, sopprimere le parole: «, senza possibilità di rinnovo» e aggiungere le seguenti: «l'incarico può essere rinnovato una sola volta per non più di cinque anni. Il mandato termina comunque al settantesimo anno».*

---

**019.1/123**

PASSIGLI

*Al comma 7, sostituire le parole: «senza possibilità di rinnovo» con le seguenti: «l'incarico può essere rinnovato una sola volta per non più di cinque anni».*

---

**019.1/124**

PASSIGLI

*All'emendamento 019.1, al comma 7, sostituire le parole: «senza possibilità di rinnovo» con le seguenti: «l'incarico può essere rinnovato una sola volta».*

---

**019.1/125**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZELUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*All'emendamento 019.1, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite di mandato di cui al presente comma si applica, con riferimento alla durata complessiva del mandato, anche al Governatore in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge».*

---

**019.1/126**

DINI, D'AMICO

*All'emendamento 019.1, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Il governatore e gli altri membri del direttorio sono revocati con decreto del Presidente della Repubblica qualora le Commissioni parlamentari competenti, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, abbiano accertato che sono venute le condizioni necessarie per l'esercizio delle funzioni ovvero che vi è stato un comportamento che costituisce una grave violazione dei doveri inerenti l'ufficio».*

---

**019.1/127**

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, MARINO, FALOMI, SODANO Tommaso, FORMISANO, TURCI, CHIUSOLI, CAMBURSANO, COVIELLO, DE PETRIS, MUZIO, LABELLARTE, RIGHETTI, CASILLO, BRUNALE, PASQUINI, LATORRE, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, FABRIS, MALABARBA

*All'emendamento 019.1, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Al Governatore della Banca d'Italia in carica alla data di entrata in vigore del nuovo statuto si applica, con riferimento alla durata complessiva del mandato, la disciplina di cui al comma 7».

---

**019.1/128**

DEBENEDETTI

*All'emendamento 019.1, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo e a rendere immediatamente operabili e chiaramente percepibili dagli operatori i cambiamenti apportati».

---

**019.1/204**

PASSIGLI

*All'emendamento 019.1, al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Con l'entrata in vigore del nuovo statuto, ha termine il mandato del Governatore e dei membri del Direttorio in carica. Essi possono essere riconfermati nel rispetto del nuovo statuto».

---

**019.1/129**

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA, CAVALLARO

*All'emendamento 019.1, al comma 8, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Al Governatore della Banca d'Italia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, con riferimento alla durata del mandato computata a decorrere dal suo insediamento, la disciplina di cui all'articolo 112, comma 2, lettera b), del Trattato che istituisce la Co-

munità europea, relativa alla durata del mandato del presente e degli altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea».

---

**019.1/130**

GIARETTA, MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, ZANDA, CAVALLARO

*All'emendamento 019.1, al comma 9, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 17» inserire le seguenti: «, comma 1, lettera a),».*

---

**019.1**

IL GOVERNO

*All'articolo 19 premettere il seguente:*

**«Art. 019.**

*(Banca d'Italia)*

1. La Banca d'Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.

2. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. La maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia è detenuta dallo Stato; la restante parte delle quote può essere detenuta esclusivamente da altri enti pubblici.

3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.

4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.

5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.

6. Per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza esterna e per quelli adottati su sua delega il governatore acquisisce in ogni caso

il parere preventivo del direttorio. Ai pareri del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5 del presente articolo. La disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.

7. Il governatore dura in carica sette anni, senza possibilità di rinnovo.

8. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni contenute nel presente articolo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nel presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Con regolamento del Governo, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al trasferimento delle quote di partecipazione in favore dei soggetti indicati al comma 2, i diritti di voto relativi alle quote di partecipazione in possesso di soggetti diversi da quelli indicati nel citato comma 2 sono automaticamente sospesi e vengono esercitati dallo Stato.

10. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

---

#### **019.4**

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, MARINO, FALOMI, SODANO TOMMASO, FORMISANO, TURCI, CHIUSOLI, CAMBURSANO, COVIELLO, DE PETRIS, MUZIO, LABELLARTE, RIGHETTI, CASILLO, BRUNALE, PASQUINI, LATORRE, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, FABRIS, MALABARBA

*All'articolo 19, premettere il seguente:*

#### **«Art. 019.**

*(Nomina e durata della carica del Governatore della Banca d'Italia e collegialità in materia di vigilanza)*

1. Il Governatore della Banca d'Italia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti.



2. Il Governatore dura in carica per sette anni e non può essere confermato.

3. I poteri della Banca d'Italia in materia di vigilanza sono esercitati dal direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d'Italia. Lo statuto determina altresì le modalità per rendere pubbliche le decisioni del direttorio.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Al Governatore della Banca d'Italia in carica alla data di entrata in vigore del nuovo statuto si applica, con riferimento alla durata complessiva del mandato, la disciplina di cui al comma 2».

---

## **019.7**

PASSIGLI

*Al titolo IV, capo I, prima dell'articolo 19 inserire il seguente:*

### **«Art. 019.**

*(Durata della carica e limite di età del Governatore della Banca d'Italia)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, allo Statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, all'articolo 19, primo comma, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1969, n. 593, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La durata dell'incarico del Governatore è di sette anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta. Il Governatore va in pensione al compimento del settantesimo anno di età salvo il suo diritto a completare il primo mandato".

2. In sede di prima applicazione il mandato del Governatore in carica termina trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**019.6**

THALER AUSSERHOFER, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI,  
ROLLANDIN, PEDRINI

*All'articolo 19, premettere il seguente:*

**«Art. 019.**

*(Nomina, durata e revoca della carica  
del Governatore della Banca d'Italia)*

1. Il Governatore della Banca d'Italia è nominato su proposta del Consiglio dei ministri, con il parere vincolante espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti, con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Il Governatore della Banca d'Italia così nominato dura in carica sette anni e non può essere riconfermato.

3. In caso di impedimento o per gravi inadempienze il Governatore della Banca d'Italia può essere revocato seguendo la medesima procedura di nomina di cui al comma 1».

---

**019.8**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*All'articolo 19 premettere il seguente:*

«Art. 019. - *(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)*. – 1. Allo Statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, all'articolo 19, primo comma, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1969, n. 593, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La durata dell'incarico del governatore è di cinque anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta per un periodo comunque non superiore ad altri cinque anni".».

---

**019.9**

MARINI, CREMA, MANIERI, LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

*All'articolo 19 premettere il seguente:*

**«Art. 019.**

1. All'articolo 19, comma 1, dello Statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, aggiungere, in fine, il se-

guente periodo: "Il Governatore rimane in carica sei anni e non è rieleggibile, superato il 72° anno di età viene posto comunque in quiescenza"».

---

**019.10**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Prima dell'articolo 19, inserire il seguente:*

**«Art. 019.**

*(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)*

1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica sette anni e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Alla scadenza del mandato il Governatore uscente non è rieleggibile».

---

**019.11**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*All'articolo 19 premettere il seguente:*

**«Art. 019.**

1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica sette anni e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Alla scadenza del mandato il Governatore uscente non è rieleggibile».

---

**019.12**

DEBENEDETTI

*All'articolo 19 premettere il seguente:*

**«Art. 019.**

*(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)*

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di

Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43».

---

**019.13**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*All'articolo 19 premettere il seguente:*

**«Art. 019.**

*(Natura e composizione del capitale della Banca d'Italia)*

1. In considerazione della natura di ente di diritto pubblico della Banca d'Italia, le quote di partecipazione al capitale della stessa detenute dallo Stato non possono essere inferiori al 75 per cento.

2. Le quote di partecipazione della Banca d'Italia detenute, alla data di entrata in vigore della presente legge da soggetti ed enti di diritto privato sono trasferite a titolo gratuito allo Stato.

3. Le modalità di attuazione del comma 2 del presente articolo sono stabilite da apposito regolamento del Governo da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Dall'entrata in vigore della presente legge fino all'avvenuto trasferimento delle quote di cui sopra, i diritti di voto relativi e tutte le quote di partecipazione in possesso di soggetti e enti di diritto privato vengono esercitati dallo Stato».

---

**019.14**

MARINI, CREMA, MANIERI, LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

*All'articolo 19 premettere il seguente:*

**«Art. 019.**

All'articolo 3, comma 3, dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le quote di partecipazione della Banca d'Italia dovranno essere cedute entro il 31 dicembre 2012 al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**019.15**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*All'articolo 19 premettere il seguente:*

**«Art. 019.**

1. La Banca d'Italia riferisce del suo operato al Parlamento con periodicità semestrale attraverso la presentazione di una relazione sulle proprie attività».

---

**19.1**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 19. - 1. Le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari sono la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. La Banca d'Italia esercita le proprie competenze al fine di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) esercita le proprie competenze al fine di assicurare la trasparenza del sistema finanziario.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le proprie competenze al fine di assicurare la concorrenza nel mercato finanziario.

5. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (Isvap) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) sono soppressi.

6. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

*a)* le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap);

*b)* a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), salvo quanto previsto dal comma 2;

*c)* le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr).

7. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'Isvap dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri attribuiti alla Covip dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

8. Le competenze di cui al comma 7, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

9. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso l'Isvap sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

10. All'attuazione di quanto previsto dal comma 9 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

11. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 9 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole: , dell'Isvap;*

*all'articolo 23, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , dell'Isvap;*

*al comma 4, sopprimere le parole: , dell'Isvap;*

*all'articolo 24: al comma 2, lettera a) sostituire le parole: a richiesta dall'Isvap o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;*

*al comma 2, lettera b), sostituire le parole: all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta;*

*al comma 3, lettera a), sostituire le parole: a richiesta dall'Isvap o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;*

*al comma 3, lettera b), sostituire le parole: all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta».*

---

## 19.2

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BASTIANONI; CAVALLARO

*Sostituire l'articolo 19 con il seguente:*

«Art. 19. - (*Ripartizione delle competenze delle autorità di controllo sui mercati finanziari secondo il modello della vigilanza funzionale*). - 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la CONSOB ha la finalità di garantire la tutela di tutti i soggetti investitori nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati. Essa persegue tale finalità attraverso:

a) la vigilanza e il controllo sulla trasparenza dei mercati dei valori mobiliari e sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori degli operatori, dei prestatori di servizi e di ogni altro soggetto coinvolto nella gestione e nello scambio di prodotti finanziari o strumenti di risparmio;

b) la regolazione, la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che opera nell'ambito dei mercati sottoposti alla sua vigilanza.

2. Ferma restando la continuità nell'esercizio delle funzioni già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge, alla CONSOB sono trasferite le seguenti funzioni:

a) limitatamente alla materia della trasparenza dei mercati assicurativi, le funzioni di vigilanza già attribuite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

b) limitatamente alla materia della trasparenza dei fondi di previdenza complementare le funzioni di vigilanza già attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) vigilanza sulle materie di cui al titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente alla trasparenza dei servizi offerti dagli intermediari finanziari, previo parere motivato della Banca d'Italia;

d) espressione di pareri nei confronti della Banca d'Italia sulle materie di cui alla lettera c), limitatamente alla trasparenza dei servizi bancari.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4 le funzioni di tutela della concorrenza nel settore del credito di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I provvedimenti previsti dall'articolo 6 della predetta

legge n. 287 del 1990 sono adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferma restando la competenza della Banca d'Italia in materia di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. È attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la funzione di vigilanza sulla stabilità patrimoniale di tutti i soggetti che partecipano al mercato dei valori mobiliari, nonché la vigilanza in materia di operazioni di concentrazioni nel settore del credito. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari, esercitate ai sensi del testo unico di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle società assicuratrici già attribuite all'Isvap.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 7, sono soppressi i seguenti organismi:

a) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

b) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

6. Con la medesima decorrenza di cui al comma 5, le competenze esercitate dalla Covip e quelle trasferite dall'Isvap ai sensi della presente legge sono attribuite alla CONSOB.

7. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni attribuite alla CONSOB dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della CONSOB. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attribuite alla CONSOB dalla presente legge con quelle già spettanti alla Covip e all'Isvap e trasferite ai sensi della presente legge;

b) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere la destinazione alla CONSOB delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già destinate al funzionamento della Covip e dell'Isvap.

8. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, regolato da apposite convenzioni al fine di coordinare e agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio qualora le informazioni richieste siano utili al perseguimento delle finalità assegnate al richiedente dall'ordinamento. I predetti organismi nell'esercizio della rispettiva autonomia regolamentare, prevedono forme di consultazione periodica a cadenza al-



meno trimestrale, ovvero specifiche modalità di scambio delle informazioni».

---

## 19.200

PASQUINI, MACONI, TURCI, CHIUSOLI, BRUNALE, BONAVITA, GARRAFFA, BARATELLA

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «l'Istituto» fino a: «(Covip)».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "l'Isvap, la Covip";*

*b) all'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole: "dell'Isvap e della Covip";*

*c) all'articolo 23, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "dell'Isvap e della Covip"; e al comma 4, sopprimere le parole: "dall'Isvap, dalla Covip";*

*d) all'articolo 24, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38, comma 3, le parole: 'a richiesta dell'Isvap' sono sostituite dalle seguenti: 'a richiesta della CONSOB'; b) all'articolo 72, comma 1, le parole: 'all'Isvap, a richiesta di questo' sono sostituite dalle seguenti: 'alla CONSOB, su richiesta'; c) all'articolo 109, comma 4, le parole: 'L'Isvap' sono sostituite dalle seguenti: 'La CONSOB'";*

*e) all'articolo 25, sopprimere i commi 3 e 4:*

*f) all'articolo 27, aggiungere i seguenti commi:*

*"1-bis. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso la Covip e l'Isvap sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.*

*1-ter. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1-bis si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.*

*1-quater. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 12-bis si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile"».*

---

### 19.5

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, sostituire le parole: «individuano forme di coordinamento» con le seguenti: «operano in forma coordinata».*

---

## Art. 20.

### 20.1

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. – (*Soppressione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio*). – 1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Alla Banca d'Italia sono trasferite le competenze ed i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 24, comma 1, sopprimere la lettera c);*

*all'articolo 42, aggiungere il seguente comma:*

«1bis. – 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 9 è soppresso. Nel medesimo testo unico sono spressi i riferimenti al CICR ovunque compaiano».

---

### 20.4

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «secondo le disposizioni» fino alla fine del periodo.*

---

**20.0.1**

DE PETRIS, PASQUINI, CAMBURSANO, TURCI, COVIELLO, CHIUSOLI, CASTELLANI

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere di essere audito dal comitato di coordinamento, ovvero dalle singole Autorità che vi partecipano, per questioni inerenti alla tutela dei consumatori o per segnalare fatti o comportamenti a danno degli utenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. In caso di diniego, il comitato o le Autorità trasmettono per iscritto le relative motivazioni al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

---

**Art. 21.**

**21.2**

COVIELLO, CAMBURSANO, D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fino al completo adeguamento dei rispettivi organici alle competenze e funzioni ad esse assegnate dalla legge».

---

**21.200**

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI, D'AMICO, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti» *con le seguenti:* «, in attesa che si dotino di un adeguato corpo di ispettori,».

---

**21.4**

DE PETRIS, D'AMICO, CHIUSOLI, CAMBURSANO, PASQUINI, COVIELLO, CASTELLANI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «del Corpo della guardia di finanza» *con le seguenti:* «di appositi nuclei distaccati del Corpo della

Guardia di finanza posti alle dipendenze funzionali delle Autorità stesse e» *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emenare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità relative all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento dei nuclei distaccati di cui al presente comma».

---

## **Art. 22.**

### **22.2**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole*: «sulla regolamentazione», *aggiungere le seguenti*: «sul rapporto fra costi e benefici.».

---

## **Art. 24.**

### **024.1**

TURCI, CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*All'articolo 24 premettere il seguente*:

### **«Art. 024.**

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

### **Art. 19.**

*(Partecipazione qualificata in una banca)*

1. Chiunque intenda acquisire a qualsiasi titolo una partecipazione che, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, supera il 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto

e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione preventiva alla Banca d'Italia.

2. La comunicazione preventiva deve essere effettuata anche quando le variazioni della partecipazione comportano partecipazioni al capitale della banca superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Banca d'Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.

3. La comunicazione preventiva è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale di una banca rappresentata da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo della banca stessa.

4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti alla comunicazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio.

5. La Banca d'Italia può opporsi all'acquisizione comunicata quando non ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca. Essa può altresì imporre la cessione della partecipazione qualora vengano meno tali condizioni.

6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari nè finanziari non possono acquisire azioni o quote che comportano, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale di una banca rappresentata da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il controllo della banca stessa.

7. La Banca d'Italia può altresì opporsi all'acquisizione comunicata in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa. Essa può altresì imporre la cessione della partecipazione qualora tali condizioni si verificino in un momento successivo.

8. Le operazioni indicate nei commi 1 e 3 a cui partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità sono soggette ad autorizzazione. La domanda di autorizzazione, presentata alla Banca d'Italia, è da questa trasmessa al ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può vietare l'autorizzazione.

9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo».

---

**024.2**

ZANDA

*All'articolo 24, premettere il seguente:*

**«Art. 024.**

*(Nuove norme in materia di autorizzazioni alla partecipazione al capitale delle banche per i soggetti aderenti ad accordi o patti)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ogni accordo o patto, in qualsiasi forma concluso, anche avente forma di associazione, stipulato tra soggetti le cui partecipazioni al capitale di una banca, anche cooperativa, o di una società che la controlla, complessivamente superano la soglia di cui al comma 1, deve essere autorizzato dalla Banca d'Italia. A tale fine, i partecipanti ovvero i legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce devono darne comunicazione alla Banca d'Italia entro cinque giorni dalla stipulazione dell'accordo o del patto ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rilevano l'esistenza. Quando dall'accordo o dal patto derivi il pericolo di una concertazione del voto da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo o al patto stesso"».

---

**Art. 24.**

**24.200**

TURCI, MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, BRUNALE, BONAVITA, GARRAFFA, BARATELLA, DE PETRIS, RIPAMONTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 24.**

*(Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob)*

1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

b) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CIRC).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

4. L'attuazione delle disposizioni relative al trasferimento delle competenze della COVIP, di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera c), avviene non prima di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque a seguito di una revisione dell'assetto della vigilanza sui fondi pensione da effettuarsi, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, in connessione con la piena realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge n. 243 del 2004».

---

## 24.201

CASTELLANI, GIARETTA, ZANDA, CAMBURSANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 24.

*(Ripartizione delle competenze delle autorità di controllo sui settori bancario e creditizio secondo il modello della vigilanza funzionale)*

1. Le funzioni di vigilanza nei settori bancario e creditizio sono svolte:

a) dalla Banca d'Italia, con riferimento alla vigilanza in materia di stabilità patrimoniale delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari;

b) dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, limitatamente ai profili di tutela della concorrenza nei settori bancario e creditizio:

c) dalla CONSOB, con riferimento alla vigilanza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche e degli intermediari finanziari.

2. La Banca d'Italia, l'Autorità garante della concorrenza e il mercato e la CONSOB collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, regolate da apposite convenzioni, al fine di coordinare e agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Detti organismi, nell'esercizio della rispettiva autonomia regolamentare, prevedono forme di consultazione periodica a cadenza almeno semestrale ovvero specifiche modalità di scambio delle informazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coin-



volta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del procedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza:

4. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione».

5. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 155-bis. – (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

---

#### **24.201a**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB»;

c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, ovvero con l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106»;

d) all'articolo 128:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonché presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle» sono sostituite dalle seguenti: «la CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC o le».

---

#### **24.202**

PASQUINI, MACONI, TURCI, CHIUSOLI, BRUNALE, BONAVITA, GARRAFFA, BARATELLA

*Al comma 1 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo,

le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB»;

c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, ovvero con l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106»;

d) all'articolo 128:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonché presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle» sono sostituite dalle seguenti: «la CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC o le».

---

#### **24.10**

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 2 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente: "2-bis. L'autorità garante della concorrenza e del mercato è competente in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari"».

---

#### **24.11**

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:* «Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 1, le parole: "a richiesta dell'Isvap" sono sostituite dalle seguenti: "a richiesta dell'Isvap o della CONSOB";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "all'Isvap, a richiesta di questo" sono sostituite dalle seguenti: "all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta"».

---

#### **24.203**

RIPAMONTI, MACONI, DE PETRIS, CHIUSOLI, PASQUINI

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

---

#### **24.0.200**

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, MARINO, FALOMI, SODANO Tommaso, FORMISANO, TURCI, CHIUSOLI, CAMBURSANO, COVIELLO, DE PETRIS, MUZIO, LABELLARTE, RIGHETTI, CASILLO, BRUNALE, PASQUINI, TATONE, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, FABRIS, MALABARBA

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Competenze in materia di concorrenza)*

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria a sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (Isvap), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza»;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal presente articolo,».

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 155-bis. — (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). — 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

---

#### 24.0.1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 24-bis.**

*(Competenze in materia di concorrenza)*

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo

ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

*8-bis.* L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

*8-ter.* Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo,".

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*"4-bis.* Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le

disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. – (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). – 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217"».

---

#### **24.0.201**

##### CANTONI

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Competenze in materia di concorrenza)*

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 1 a 8 sono sostituite dai seguenti:

"1. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

2. Se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi



di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede a norma dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 1.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 1, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 4 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede a norma dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 4, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 5. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 5, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 4 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 7, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessaria al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-bis. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (Isvap), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare il provvedimento di sua competenza";

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo,".

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione".

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

"Art. 155-bis. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-bis, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217"».

---

## 24.0.202

MANFREDI

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

### «Art. 24-bis.

*(Competenze in materia di concorrenza)*

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 1 a 8 sono sostituite dai seguenti:

"1. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti della banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità ga-

rante della concorrenza e del mercato può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

2. Se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede a norma dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 1.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 1, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 4 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede a norma dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 4, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 5. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 5, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 4 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 7, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessaria al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-bis. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

private e d'interesse collettivo (Isvap), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare il provvedimento di sua competenza";

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo,".

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione".

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

"Art. 155-bis. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). – 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-bis, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217"».

---

#### **24.0.203**

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Competenze in materia antitrust relative alle banche e alle imprese assicurative)*

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nel caso di intesa, abuso di posizione dominante o concentrazione riguardante imprese bancarie e assicurative, i provvedimenti dell'Autorità

garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere della competente autorità di vigilanza, la quale si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare i provvedimenti di sua competenza.

*2-bis.* Un'operazione di concentrazione tra banche che determina o rafforza una posizione dominante sul mercato nazionale può essere autorizzata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora la Banca d'Italia, nel parere reso ai sensi del comma 2, evidenzi che l'operazione è necessaria a garantire la stabilità di una delle banche coinvolte. L'autorizzazione non può in ogni caso consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma".

2. All'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*"4-bis.* Le operazioni di concentrazione che determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'operazione solo se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.

*4-ter.* Qualora la Banca d'Italia ritenga che la concentrazione notificata è in grado di produrre gli effetti di cui al comma 5, avvia un'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

*4-quater.* Se, in esito all'istruttoria di cui al comma 6 la Banca d'Italia ritiene che l'operazione di concentrazione notificata è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, può vietare l'operazione. Ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma 6 resta sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria della stessa Autorità».

---

**24.0.204**

PASSIGLI

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Competenze in materia antitrust relative alle banche e alle imprese assicurative)*

1. All'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Le operazioni di concentrazione che determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'operazione se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.

4-ter. Qualora la Banca d'Italia ritenga che la concentrazione notificata è in grado di produrre gli effetti di cui al comma 4-bis, avvia un'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

4-quater. Se, in esito all'istruttoria di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia ritiene che l'operazione di concentrazione notificata è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, può vietare l'operazione. Ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma 4-ter resta sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria della stessa Autorità».

---

**24.0.205**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Competenze in materia di concorrenza)*

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è sostituito dal seguente:

«2. Nei confronti delle aziende e degli istituti di credito, l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

---

**24.0.206**

PASSIGLI

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Competenze in materia antitrust)*

1. La competenza in materia di concorrenza bancaria è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai fini della propria decisione l'Autorità acquisisce il parere vincolante della Banca d'Italia relativo agli effetti sia sulla stabilità del sistema del credito che dei singoli istituti oggetto della decisione».

---

**24.0.300**

MARINI, CREMA, MANIERI, LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

**«Art. 24-bis.**

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante norme volte a trasferire i poteri di vigilanza sulla concorrenza all'*Antitrust*, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che nell'adozione dei provvedimenti di propria competenza l'Autorità acquisisca il parere della Banca d'Italia;

b) prevedere, nel caso che i provvedimenti coinvolgano imprese assicurative, il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

c) prevedere infine, qualora si verifichi un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante, l'immediata comunicazione alla Banca d'Italia».

---

#### **24.0.207**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 129 è soppresso.

---

#### **24.0.208**

PASQUINI, MACONI, TURCI, CHIUSOLI, BRUNALE, BONAVITA, GARRAFFA, BARATELLA

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

1. I poteri attribuiti dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB che, per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, li esercita d'intesa con la Banca d'Italia.

---



**Art. 26.**

**26.200**

CAMBURSANO, MANZIONE, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 26.**

*(Modifiche alla legge 30 luglio 1998, n. 281, in materia di azioni collettive a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei mercati finanziari)*

1. Alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) «consumatori e utenti»: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari.»;

2) dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) "prodotto finanziario": qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati.»;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) di accertare il diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da imprese fornitrici di beni o di servizi, da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, nonché, conseguentemente, di condannare al risarcimento dei danni stessi o alla restituzione delle somme dovute».

c) all'articolo 3, dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«7-bis. Nelle cause di cui al comma 1, lettera d), il giudice competente è il Tribunale civile in composizione monocratica, dinanzi al quale il giudizio si svolge a norma degli articoli 163 e seguenti del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi successivi.

7-ter. Nell'udienza fissata per la trattazione, il giudice, quando ritiene, alla luce degli atti depositati, la causa matura per la decisione con riferimento alla domanda di accertamento del diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme, invita le parti alla discussione e trat-

tiene la causa in decisione ai fini dell'emanazione della sentenza parziale, ai sensi del comma 7-*quinqüies*.

7-*quater*. Il giudice, ritiene la causa non matura per la decisione, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro assunzione, se possibile nella stessa udienza. Qualora non sia possibile l'espletamento immediato della prova, il giudice fissa altra udienza, da tenersi al massimo entro trenta giorni, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

7-*quinqüies*. Il giudice, non appena ritiene, alla luce degli atti depositati e delle prove espletate, la causa matura per la decisione con riferimento all'accertamento del diritto vantato dall'attore emette sentenza parziale relativa all'accertamento del diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme, fissando contestualmente una nuova udienza per il proseguo della causa relativamente alla quantificazione del danno.

7-*sexies*. A seguito di pubblicazione della sentenza parziale di cui al comma precedente il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, nonché la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore».

---

## 26.201

CAVALLARO, CAMBURSANO, MANZIONE, CASTELLANI, COVIELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 26.

*(Disposizioni in materia di «azioni collettive» a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e

professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari; per "prodotto finanziario" qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati»;

2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi compresi la condanna al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna, ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivo, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente contraddittorio al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento del danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore"».

---

## **26.202**

MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, CAVALLARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 26.**

*(Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari)*

1. È istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori danneggiati da fenomeni di grave alterazione dei mercati finanziari.

2. La gestione del Fondo è affidata alla CONSOB, che ne disciplina l'organizzazione ed il finanziamento con apposito regolamento.

3. Il Fondo è alimentato dai proventi derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento dell'aliquota della ritenuta sui redditi da capitale, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Sono escluse dagli interventi del Fondo le seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5 per cento del capitale dell'emittente, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'emittente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) ed h)».

---

## 26.203

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE

*Sostituire l'articolo 26, con il seguente:*

«Art. 26. – 1. Presso la CONSOB è istituito un Fondo premanente finalizzato all'indennizzo dei risparmiatori dei danni economici causati dalla violazione delle norme di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è costituito dai versamenti annuali pari allo 0,1 per cento del bilancio delle banche e delle società di intermediazione finanziaria che operano nella raccolta del risparmio sull'intero territorio nazionale.

3. In presenza dei danni di cui al comma 1 causati ai risparmiatori, la CONSOB provvede all'indennizzo dei soggetti non istituzionali interessati secondo quanto previsto dal comma 6.

4. La CONSOB, comprovato il comportamento doloso o la colpa della banche e/o della società di intermediazione finanziaria intressati, si avvale del diritto di ottenere dai soggetti di cui sopra l'intera somma relativa all'indennizzo dei risparmiatori danneggiati. Le somme così recuperate concorrono alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.

5. Alle banche e alle società di intermediazione finanziaria che si rendono responsabili delle violazioni di cui al comma 1, è inibita l'emissione di strumenti finanziari per la durata di dodici mesi.

6. La CONSOB, in attuazione di quanto previsto dal comma 3, provvede all'indennizzo dei risparmiatori non istituzionali secondo i seguenti criteri:

a) il 100 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 20.000 euro;

b) il 60 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 40.000 euro;

c) il 40 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 60.000 euro;

d) il 20 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 1000.000 euro.

---

## 26.204

CANTONI

*Sopprimere il comma 1.*

---

## 26.205

PASQUINI, MACONI, TURCI, CHIUSOLI, DE PETRIS, COVIELLO, CASTELLANI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I soggetti che esercitano nei confronti del pubblico servizi di investimento aderiscono a organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 ovvero ad altre procedure alternative di risoluzione delle controversie affidate a organismi che si conformano alla normativa nazionale ovvero alla raccomandazione 98/257/CE del 30 marzo 1998, concernente i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e alla raccomandazione 2001/310/CE del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che consenta alla Consob di istituire organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, per le controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti con la clientela».

---

#### **26.206**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

#### **26.207**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio» con le seguenti: «stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».*

---

#### **26.208**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio» con le seguenti: «stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».*

---

**26.209**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in contraddittorio» aggiungere le seguenti: «, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».*

---

**26.210**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in contraddittorio» aggiungere le seguenti: «, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».*

---

**26.211**

ROLLANDIN, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, FRAU, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PEDRINI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «risparmiatori o» fino alla fine della lettera con le seguenti: «clienti, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*lettera b), sostituire le parole da: «risparmiatori» fino a: «abbia accertato» con le seguenti: «clienti, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari responsabili, qualora, dopo l'esperimento delle procedure di cui alla lettera a)», risulti;»;*

*al comma 2:*

*alinea, sopprimere le parole: «i risparmiatori e»;*

*lettera a), sostituire le parole: «dalla violazione» fino a: «testo unico» con le seguenti: «ai clienti, esclusi gli investitori professionali, dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento»;*

*sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) finanziamento del fondo con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a)»;*

*sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) previsione della surrogazione del Fondo nei diritti dei clienti fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore di questi ultimi;»;

*lettera f), aggiungere in fine le parole:* «d'intesa con la Banca d'Italia, anche ai fini del coordinamento con il sistema di indennizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;

*sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* «Sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per gli investitori».

---

## **26.212**

DE PETRIS, PASQUINI, TURCI, CHIUSOLI, MACONI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure».

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole:* «sentita la Banca d'Italia» *con le seguenti:* «sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

---

## **26.213**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure».

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole:* «sentita la Banca d'Italia» *con le seguenti:* «sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

---



**26.214**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dell'indennizzo» fino a: «ivi indicati» con le seguenti: «di un sistema di indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), o su denuncia e segnalazione degli interessati, la CONSOB accerti l'inadempimento degli obblighi indicati nella lettera a) o la violazione degli obblighi di correttezza e di informazione stabiliti dalla legge».*

---

**26.215**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**26.216**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «alla CONSOB» con le seguenti: «a un soggetto appositamente costituito».*

---

**26.217**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «investitori professionali» aggiungere le seguenti: «ed includendo le associazioni di consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per iniziative di assistenza ed informazione a vantaggio dei risparmiatori».*

---

**26.218**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA, GARRAFFA

*Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**26.219**

MARINI, CREMA, MANIERI, LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Governo è delegato, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto legislativo volto a stabilire sanzioni risarcitorie per quegli istituti che vendono alla propria clientela obbligazioni emesse da società che hanno affidamento con le banche collocatrici delle obbligazioni, secondo i seguenti principi direttivi:

a) prevedere, nella fase istruttoria per l'accertamento di eventuali responsabilità, tempi ragionevoli che comunque non dovranno essere superiori a sei mesi;

b) prevedere, una volta accertata la responsabilità della banca collocatrice, un termine variabile da sei mesi ad un anno per il risarcimento del danno nei confronti del cliente;

c) prevedere che l'accertamento delle responsabilità e le conseguenti sanzioni siano affidate all'Autorità del Garante, sentito il parere della Banca d'Italia».

---

**Art. 28.**

**28.3**

ZANDA, CASTELLANI, COVIELLO, CAMBURSANO, CAVALLARO

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

1-bis. Avverso i provvedimenti sanzionatori definitivi emanati dalla CONSOB è ammesso ricorso. giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio che giudica secondo la speciale procedura accelerata prevista dai commi 1-ter e 1-quater e, per quanto non espres-

samente previsto, dall'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

1-*ter*. Fermi restando tutti i termini processuali previsti dall'articolo 23-*bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ciascuna fase del giudizio deve concludersi con sentenza entro tre mesi dal deposito del ricorso. Il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato solo una volta per ulteriori quarantacinque giorni solo nel caso di motivate esigenze istruttorie. Il dispositivo della sentenza è pubblicato il giorno stesso dell'udienza mediante deposito in cancelleria.

1-*quater*. Nei giudizi di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter* il ricorso può essere proposto solo per i seguenti motivi:

- a) incompetenza;
- b) violazione di legge;
- c) palese errore di fatto;
- d) manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

---

## 28.0.201

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

### «Art. 28-*bis*.

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio svolge attività di indirizzo generale e di coordinamento della politica creditizia e finanziaria ai fini dell'attuazione delle linee fondamentali di politica economica del Paese. Nell'esercizio di tale compito può chiedere informazioni generali alle autorità di vigilanza sul risparmio. Il Comitato esercita le sue funzioni anche su proposta delle autorità di vigilanza sul risparmio.

2. Alle sedute del Comitato partecipano il Governatore, della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di vigilanza sul risparmio».

---

**Art. 29.**

**29.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 29.**

*(Modifica del Titolo XI del libro V del codice civile, recante disposizioni penali in materia di società e di consorzi)*

1. Il titolo XI del libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"TITOLO XI

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ  
SOGGETTE A REGISTRAZIONE

Art. 2621. *(False comunicazioni ed illegale ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi)*. – Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni multa da 1.500 a 11.000 euro:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

*a)* in violazione dell'articolo 2433-bis, primo comma;

b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'articolo 2433-*bis*, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

Art. 2622. (*Divulgazione di notizie sociali riservate*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 300 a 11.000 euro.

Il delitto è punibile su querela della società.

Art. 2623. (*Violazione di obblighi incumbenti agli amministratori*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro gli amministratori che:

1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503;

2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;

3) impediscono il controllo della gestione sociale da par e del collegio sindacale, o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

Art. 2624. (*Prestiti e garanzie della società*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro.

Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2625. (*Violazioni di obblighi incumbenti ai liquidatori*). – I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 a 11.000 euro.

Art. 2626. (*Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunce, comunicazioni, depositi*). – Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito,

all'ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 11.000 euro.

La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denuncia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.

Art. 2627. (*Omissione delle indicazioni obbligatorie*). – Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli articoli 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro".

## CAPO II

### DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE SOCIETÀ PER AZIONI, IN ACCOMANDITA PER AZIONI, A RESPONSABILITÀ LIMITATA E PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Art. 2628. (*Manovre fraudolente sui titoli della società*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 500 euro.

Art. 2629. (*Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società*). – Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 250 a 2.500 euro:

1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'articolo 2343-*bis* esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;

3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.

Art. 2630. (*Violazione di obblighi incombenti agli amministratori*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;

2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-*bis*, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522;

3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti;

4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengono sottoscritte.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'articolo 2389;

2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;

3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo;

4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-*bis*, secondo comma, 2357-*ter*, 2359-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2359-*ter*, primo e secondo comma, e 2359-*quater*, secondo e terzo comma.

Art. 2630-*bis*. (*Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-*quater*, primo comma, e 2359-*quinqüies*, primo comma.

Art. 2631. (*Conflitto d'interessi*). – L'amministratore che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa alla operazione stessa, è punito con la multa da 250 a 2.500 euro.

Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.

Art. 2632. (Violazione di obblighi incombenti ai sindaci). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 150 a 1.500 euro i sindaci, che omettono:

1) nel caso previsto dal numero 2) dell'articolo 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;

2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-ter, secondo comma, e 2359quater, secondo e terzo comma.

Art. 2633. (Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari). – Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'articolo 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'articolo 2413, sono puniti con l'ammenda da 150 a 1.500 euro.

Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis sono puniti con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro.

Art. 2634. (Rappresentante comune degli obbligazionisti). – Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'articolo 2417, è punito con l'ammenda da 150 a 1.500 euro.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONSORZI

Art. 2635. (Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese). – Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'articolo 2612, si applica la pena prevista dall'articolo 2626.

### CAPO IV

#### DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E DEI COMMISSARI GOVERNATIVI

Art. 2636. (Amministratori giudiziari e commissari governativi). – Agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli 2091 e 2409, nonché ai commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.



Nel caso di mancata convocazione della assemblea a norma del quinto comma dell'articolo 2409 all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo comma dell'articolo 2630.

Art. 2637. (*Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo*). – Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 317, 318, 319 e 323 del codice penale, l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a 2.500 euro.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 2638. (*Accettazione di retribuzione non dovuta*). – L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro.

Nei casi più gravi può inoltre essere risposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 2639. (*Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio*). – L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 2.000 euro.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 400 euro.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2640. (*Circostanza aggravante*). – Quando dai fatti previsti negli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 2641. (*Pene accessorie*). – La condanna alla pena della reclusione pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per i delitti commessi nell'esercizio ed a causa del loro ufficio, importa l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di dieci anni, salve le altre pene accessorie previste dal capo III, titolo II, libro I del codice penale.

Gli uffici direttivi a cui si riferisce l'incapacità prevista nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 2638 sono quelli di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale.

Art. 2642. (*Comunicazione della sentenza di condanna*). – Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancel-

liere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono".

2. Sono abrogati il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 e l'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

---

## 29.2

DE PETRIS, CHIUSOLI, COVIELLO, PASQUINI, CASTELLANI, CAMBURSANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 29.

*(False comunicazioni sociali)*

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali)*. – Gli amministratori, i direttori generali, i componenti degli organi di controllo e i liquidatori, i quali nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato».

---

## 29.3

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 29.

*(False comunicazioni sociali)*

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali)*. – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai

soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato».

---

## 29.5

CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, BASTIANONI, CAVALLARO

*Al comma 1, sostituire l'articolo 2621 del codice civile con il seguente:*

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino i beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai soci o perdite alla società, la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo».

---

## 29.200

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «la reclusione da uno a cinque anni», con le seguenti: «la reclusione da due a dieci anni».*

---

**29.201**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «la reclusione da uno a cinque anni», con le seguenti: «la reclusione da due a otto anni».*

---

**29.202**

MARINI, CREMA, MANIERI, LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

*Al comma 1, le parole: «con la reclusione da uno a cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sette anni».*

---

**29.203**

MARINI, CREMA, MANIERI, LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

*Al comma 1, le parole: «da uno a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a quattro anni».*

---

**29.204**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», sopprimere il terzo comma.*

---

**29.8**

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BASTIANONI, CAVALLARO

*Al comma 2, sostituire l'articolo 2622 del codice civile con il seguente:*

«Art. 2622. - (*Falso in prospetto*). – Chiunque nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo».

---

#### **29.205**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni».*

---

#### **29.206**

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: «da due a sei anni», con le seguenti: «da due a dieci anni».*

---

#### **29.16**

CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, BASTIANONI, CAVALLARO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

*«2-bis. L'articolo 2623 del codice civile è sostituito dal seguente:*

*"2623. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). – I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, per colpa, da valutare secondo la diligenza professionale richiesta per l'esercizio della professione di revisione contabile, attestano fatti non corrispondenti al vero ovvero occultano informazioni che incidono sulla corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.*

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione fino ad otto anni e la multa è aumentata fino al doppio.

Se la condotta, pur prescindendo dal danno patrimoniale arrecato è stata posta in essere con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, la pena prevista è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo.

Se oltre al dolo la condotta è stata finalizzata al conseguimento per sé o per altri di ingiusto profitto, ovvero ha cagionato danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo"».

---

### **29.17**

CASTELLANI, CAMBURSANO, COVIELLO, BASTIANONI, CAVALLARO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-bis. L'articolo 2624 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2624. - (*Impedito controllo*). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, le sanzioni sono aumentate fino al triplo"».

---

### **29.18**

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, BASTIANONI, CAVALLARO

*Dopo il comma 2, inserire e il seguente comma:*

«2-bis. Il Capo II del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

#### "Capo II

#### DEGLI ILLECITI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI

2625. (*Indebita restituzione dei conferimenti*). Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a tre anni con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2626. (*Illegale ripartizione degli utili delle riserve*). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2627. (*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*). Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

2628. (*Operazioni in pregiudizio dei creditori*). Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila"».

---

## 29.19

COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, BASTIANONI, CAVALLARO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-bis. Il Capo III del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

### "Capo III

#### DEGLI ILLECITI COMMESSI MEDIANTE OMISSIONE

2629. (*Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi*) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti denunce comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo.

2630. (*Omessa convocazione dell'assemblea*). Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La multa è aumentata fino a un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci"».

---

## 29.20

CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, BASTIANONI, CAVALLARO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il Capo IV del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

### CAPO IV

#### DEGLI ALTRI ILLECITI, DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI

2631. (*Formazione fittizia del capitale*). Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2632. (*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*). I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danni ai creditori, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai creditori, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa da euro centomila a euro cinquecentomila.

2633. (*Infedeltà patrimoniale*). Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

2634. (*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità,



compiono od omettono atti, in violazione agli obblighi inerenti al loro ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro centomila a euro cinquecentomila. La stessa pena si applica a chi da o promette l'utilità.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la pena è aumentata fino a un terzo.

2635. (*Illecita influenza sull'assemblea*). Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2636. (*Aggiotaggio*). Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2637. (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da due a otto anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2638. (*Estensione delle qualifiche soggettive*). Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile e equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significative i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica

di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

2639. (*Confisca*). In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

2640. (*Applicabilità dell'articolo 444 del codice di procedura penale*). Per i reati previsti dal presente titolo l'imputato può chiedere al giudice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, ovvero di una pena detentiva diminuita fino a un terzo, qualora abbia integralmente risarcito il danno e non vi siano ulteriori conseguenze del reato.

2641. (*Comunicazione della sentenza di condanna*). Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell'esercizio o a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all'albo professionale al quale essi appartengono».

2-ter. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1) è inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di condanna a taluno dei delitti indicati nel comma 1, all'ente si applicano le sanzioni interdittive secondo i limiti e le modalità di cui all'articolo 13».

---

## 29.207

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, capoverso Art. 2622, sopprimere il terzo comma.*

---

**29.0.200**

OGNIBENE

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

1. Dall'ambito dei provvedimenti interdittivi, anche giudiziari, emessi nei confronti di imprenditori, relativi ad agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi a carico della finanza pubblica sono esclusi i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, con pagamento diretto ai lavoratori, nonché dei trattamenti di mobilità, di disoccupazione o in occupazione dei lavoratori».

---

**Art. 30.**

**30.200**

CANTONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**30.1**

CASTELLANI, CAMBURSANO, COVIELLO, BASTIANONI, CAVALLARO

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 30. - (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra banche e imprese). – 1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgenza dei conflitti di interesse nella gestione e nella allocazione dei valori mobiliari, alle società bancarie comunitarie operanti nel territorio nazionale che intendano collocare valori mobiliari ovvero gestire fondi delle società in favore delle quali prestano consulenza di tipo finanziario, nonché delle loro società controllate o controllanti, è fatto obbligo di preventiva comunicazione alla CONSOB, che può disporre la menzione di tale circostanza nei relativi prospetti informativi. L'omissione di tale comunicazione è punita dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2. È inoltre fatto divieto:

a) agli azionisti di controllo, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di ammini-

stratore o di sindaco nelle società bancarie che hanno ammesso al credito le medesime società, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla chiusura della linea di credito;

b) agli azionisti di controllo delle banche, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco di società che abbiano accesso al credito presso le banche medesime, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico.

3. Le banche diverse dalle banche di credito cooperative non possono concedere prestiti fidejussioni, garanzie, né avere altro tipo di rapporto contrattuale economicamente rilevante inerente l'attività bancaria con azionisti che detengano, direttamente od indirettamente partecipazioni superiori al 2 per cento o che comunque partecipino a sindacati di voto.

4. Il divieto di cui al comma 3 si estende ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, nonché ai direttori generali e alle società nelle quali i propri soci ovvero i componenti dei propri organi di amministrazione, sorveglianza e controllo abbiano una partecipazione rilevante o di controllo.

5. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

6. I soggetti di cui al comma 2 che, nonostante il divieto, svolgono le funzioni di amministratore e di sindaco sono dichiarati immediatamente decaduti dalla carica.

7. I soggetti che violano i divieti previsti dai commi da 2 a 4 sono puniti dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo».

*Art. 30-bis. - (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra imprese e società di revisione). – 1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse tra imprese e società di revisione, è fatto divieto alle società di revisione di svolgere direttamente o indirettamente, per interposta persona o in qualunque altra forma, attività diverse a favore della società per la quale svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché in favore delle società controllate o controllanti, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.*

2. È inoltre fatto divieto:

a) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco in favore delle società per le quali svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché delle società controllate o controllanti;

b) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di prestare lavoro autonomo o subordinato, nonché ogni forma di consulenza professionale, in favore delle società stesse, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

3. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore ai diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

4. Fatta salva comunque l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti che violano i divieti previsti dal comma 2 sono puniti dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo».

---

## Art. 31.

### 31.1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 218», comma 1, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due a dieci anni».*

---

## Art. 33.

### 33.1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 173-bis», comma 1, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a dieci anni».*

---

**Art. 34.**

**34.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 174-ter», comma 1, sostituire le parole:  
«da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a dieci anni».*

---

**34.2**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 174-ter», comma 1 aggiungere, in fine,  
le parole: «e con la cancellazione dall'albo».*

---

**34.200**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 174-bis», comma 1, aggiungere, in fine,  
le parole: «e con la cancellazione dall'albo».*

---

**34.201**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al comma 1, capoverso «Art. 174-ter», comma 1, aggiungere, in fine,  
le parole: «e con la cancellazione dall'albo».*

---

**34.0.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

1. Le norme previste dall'articolo 34 della presente legge si applicano, altresì, alle società di *rating*».

---

**34.0.200**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

1. Le norme previste dall'articolo 34 della presente legge si applicano, altresì, alle società di *rating*».

---

**Art. 35.**

**35.200**

CANTONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 38.**

**38.200**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «triplicate».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «è raddoppiate» con la seguente: «è triplicate»;*

*al comma 2, lettera b) sostituire la parola: «è raddoppiate» con la seguente: «è triplicate»;*

*al comma 2, lettera c) sostituire la parola: «è raddoppiate» con la seguente: «è triplicate»;*

*al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «raddoppiando» con la seguente: «triplicando»;*

*al comma 5, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «triplicate».*

---

**38.4**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3, sostituire la parola: «quintuplicate» con la seguente: «decuplicate».*

---

**38.5**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «quintuplicando» con la seguente: «decuplicando».*

---



**38.6**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 5, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente:  
«decuplicate».*

---

**Art. 39.**

**39.300**

CANTONI

*Al comma 1 le parole: «e amministrative» sono eliminate.*

---

**39.2**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, comunque non superiore a tre anni».*

---

**39.200**

D'AMICO

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «previsione della» inserire le seguenti: «applicazione, da parte del giudice penale, della».*

---

**39.201**

D'AMICO

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «previsione della» inserire le seguenti: «applicazione, da parte del giudice penale, della».*

---

**39.3**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) previsione della sanzione accessoria della cancellazione dall'albo».

---

**39.202**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) previsione della sanzione accessoria della cancellazione dall'albo».

---

**Art. 41.**

**41.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due mesi».*

---

**41.200**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre mesi».*

---

**41.3**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA,  
GARRAFFA

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**41.7**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».*

---

**41.8**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due mesi».*

---

**41.10**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE BARATELLA, BONAVITA,  
GARRAFFA

*Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**41.11**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «tre mesi».*

---

**41.12**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**Art. 42.**

**42.0.300**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, COVIELLO, CAMBURSANO

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

**«Art 42-bis.**

*(Delega al Governo per la nuova disciplina della giurisdizione in materia societaria, bancaria e finanziaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali nelle materie di cui alla lettera *b*), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla lettera *b*) e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*b*) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera *a*) nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificati dalla presente legge, comprese le azioni di risarcimento del danno verso le società di revisione;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo V del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

*c)* istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*d)* attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

*e)* prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)*, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali;

*f)* prevedere che le sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)* siano integrate da esperti delle materie di cui alla lettera *b)*, nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello ed iscritti in albi speciali presso le corti di appello stesse; prevedere, altresì, criteri di nomina ed incompatibilità idonei ad impedire conflitti di interessi.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 17 germaio 2003, n. 5».

---

#### **42.200**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **42.0.200**

CANTONI

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Costituzione di sezioni dei tribunali specializzate  
in materia societaria e finanziaria)*

1. Nel titolo VI è inserito il seguente articolo:

"Art. 42-bis. - *(Sezioni specializzate in materia societaria, bancaria e finanziaria)*. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali attraverso l'istituzione presso i Tribunali (delle città sedi di Corti di appello) di sezioni specializzate competenti a conoscere le controversie:

nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII, del libro V, del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore societario;

nelle materie disciplinate dal testo unico della finanza, dal testo unico bancario e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore bancario e finanziario;

in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale

fallimentare ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali che preveda l'istituzione"».

---

#### **42.0.201**

COVIELLO, CAMBURSANO, D'AMICO, CAVALLARO

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Sezioni specializzate in materia societaria, bancaria e finanziaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi delegati recanti norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali in materia societaria, bancaria e finanziaria attraverso l'istituzione, presso i Tribunali delle città sedi di Corti di Appello, di sezioni specializzate competenti a conoscere le controversie: *a)* nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII del libro V del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore societario; *b)* nelle materie disciplinate dal Testo unico bancario, dal Testo Unico della finanza e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore bancario e finanziario; *c)* in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare, per assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali».

---

#### **42.0.202**

FRANCO Paolo

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

1. All'articolo 565 del codice civile, le parole: "allo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni di competenza ai sensi dell'articolo 586".

2. Il capo III del titolo II del libro II del codice civile è sostituito dal seguente:

"CAPO III.

DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

Art. 586. - (*Acquisto dei beni da parte dei comuni di competenza*). – In mancanza di altri suscettibili, l'eredità è devoluta: per i beni immobili, al comune censuario di appartenenza; per tutti i rimanenti beni, al comune di residenza. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

Nel caso di residenza all'estero, l'eredità di competenza è devoluta al comune di ultima residenza in Italia.

I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati".

3. Il comune utilizza i proventi dell'eredità acquisita per realizzare iniziative di interesse sociale a favore di persone in condizioni di disagio economico, sociale o psico-fisico. Nel bilancio del comune deve essere prevista un'apposita voce dalla quale risultino espressamente le entrate derivanti dall'attribuzione delle eredità giacenti.

4. Con gli stessi proventi di cui al comma 1, il comune può inoltre costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo comma. I componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

5. Il comune può altresì assegnare i proventi dell'eredità ad enti privati impegnati nel territorio comunale nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1».

---

**42.0.203**

GARRAFFA

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39, le lettere *c)*, *d)* ed *e)* sono abrogate.

2. L'Ufficio Italiano Cambi è preposto all'autorizzazione per l'esercizio di Istituto moneta elettronica ai soggetti interessati secondo le prescrizioni previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. La gestione di sistemi di pagamento a spendibilità generalizzata è consentita agli Organismi *no profit* che ne fanno richiesta all'Ufficio italiano cambi, purché collegati ad iniziative di solidarietà sociale».

---